Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 — Roma — Lunedì, 16 luglio — Numero 167

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali: decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari. . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 949 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto 22 giugno 1916, concernente la istituzione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;

Vista la legge 2 luglio 1908, n. 353, concernente provvedimenti per i servizi tecnici del Ministero d'agricoltura, industria e commercio;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1903, n. 693, e il regolamento per la esecuzione del medesimo, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Vista la legge 30 giugno 1908, n. 304, relativa allo stato economico degli impiegati civili;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, approvato con R. decreto 11 gennaio 1912, n. 138;

Ritenuto che con l'art. 4 della citata legge 2 luglio 1908, n. 353, fu stabilita l'unificazione dei ruoli organici delle carriere tecniche del Ministero d'agricoltura, industria e commercio;

Ritenuto che, in seguito all'avvenuta separazione del Ministero dell'industria, commercio e lavoro da quello dell'agricoltura, si è affermata la necessità e l'urgenza di provvedere, per ognuno dei due Ministeri, all'unificazione dei ruoli tecnici per la durata della guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri per l'agricoltura, e per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In esecuzione alla facoltà data al Governo del Re dall'art. 4 della legge 2 luglio 1908, n. 353, con decreto Reale promosso dai ministri dell'agricoltura e dell'industria, commercio e lavoro, di concerto col ministro del tesoro, saranno riordinati i servizi tecnici presso i rispettivi Ministeri, per la durata della guerra, mediante la fusione di tutti i ruoli menzionati nel citato articolo, e la creazione di due nuovi ruoli, l'uno per i servizi dell'agricoltura, l'altro per i servizi dell'industria e del commercio, la cui spesa però non dovrà eccedere il limite dell'attuale spesa complessiva. Con lo stesso decreto saranno stabilite le norme per l'applicazione dei nuovi ruoli e per il conferimento dei posti in essi non coperti.

Con decreto del ministro del tesoro saranno portate negli stati di previsione dei Ministeri dell'agricoltura, e dell'industria, commercio e lavoro le variazioni necessarie per l'attuazione dei provvedimenti contenuti nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — RAINERI — DE NAVA — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1070 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 949;

Sulla proposta dei ministri per l'agricoltura, e per l'industria, commercio e lavoro, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate, per la durata della guerra, le tabelle di cui agli allegati *A* e *B* del presente decreto, vistate, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, le quali creano i due nuovi ruoli tecnici per i servizi dell'agricoltura e per quelli dell'industria e del commercio, risultanti dalla fusione dei ruoli tecnici del Ministero di agricoltura, industria e commercio, approvati con leggi 30 giugno 1908, n. 304, e 2 luglio 1908, n. 353.

Art. 2.

Nel ruolo di cui all'allegato *A* saranno inquadrati i funzionari dei seguenti ruoli tecnici:

1. Industrie agrarie.
2. Zootecnia, pesca e caccia, meno il posto di ispettore a L. 6000 addetto ai servizi della pesca.
3. Viticoltura e malattie delle piante.
4. Agricoltura e insegnamento agrario.
5. Acque, foreste, bonificamenti e demani.
6. Demani comunali ed usi civici.
7. Bonificamento agrario e colonizzazione.
8. Idraulica.
9. Bibliotecario.

Art. 3.

Nel ruolo di cui all'allegato *B* saranno inquadrati i funzionari dei seguenti ruoli tecnici:

1. Industria e commercio.
2. Insegnamento industriale e commerciale.
3. Istituti di credito e previdenza.
4. Economato generale.

L'ispettore a L. 6000 del ruolo zootecnia, pesca e caccia, addetto ai servizi della pesca, sarà altresì inquadrato in tale ruolo.

Art. 4.

I posti dei ruoli allegati al presente decreto saranno coperti con l'inquadramento di tutti i funzionari dei ruoli tecnici dell'Amministrazione centrale e mediante nomina di persone che abbiano dimostrato speciali attitudini con servizi resi all'Amministrazione durante la guerra; queste ultime nomine possono essere fatte non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

L'inquadramento dei funzionari dei ruoli tecnici attuali sarà fatto in base agli stipendi di ciascuno, sentito il Consiglio di amministrazione dei rispettivi Ministeri, con osservanza di tutte le norme del regolamento approvato con R. decreto 11 gennaio 1912, numero 138.

Gli attuali ispettori ed assistenti saranno inquadrati nei posti di ispettori e di vice ispettori dei nuovi ruoli.

Gli altri funzionari saranno inquadrati nei posti corrispondenti dei nuovi ruoli.

Art. 5.

Il presente decreto avrà vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

RAINERI — DE NAVA — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Allegato A.

Agricoltura.

GRADO	Classe	Stipendio Lire	Numero dei posti	Spesa Lire
a) *Categoria prima:*				
Ispettori generali	—	9,000	2	18,000
Ispettori superiori	1a	8,000	3	24,000
	2a	7,000	5	35,000
Ispettori capi	1a	6,000	4	24,000
	2a	5,000	4	20,000
Ispettori	1a	4,500	2	9,000
	2a	4,000	2	8,000
Vice-ispettori	1a	3,500	4	14,000
	2a	3,000	3	9,000
			29	161,000
b) *Categoria terza:*				
Applicati disegnatori	1a	3,500	1	3,500
	2a	3,000	2	6,000
	3a	2,500	1	2,500
	4a	2,000	1	2,000
			5	14,000

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro per l'agricoltura: RAINERI.
Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro: DE NAVA.
Il ministro per il tesoro: CARCANO.

Allegato B.

Industria e commercio.

GRADO	Classe	Stipendio Lire	Numero dei posti	Spesa Lire
a) *Categoria prima*:				
Ispettori generali	—	9,000	3	27,000
Ispettori superiori	1ª	8 000	3	24,000
	2ª	7,000	3	21,000
Ispettori capi	1ª	6,000	7	42,000
	2ª	5,000	5	25,000
Ispettori	1ª	4,500	1	4,500
	2ª	4,000	2	8,000
	3ª	3,500	1	3,500
			25	155,000
b) *Categoria terza*:				
Controllori dell'Economato generale	1ª	3,500	2	7,000
	2ª	3,000	1	3,000
Vice-controllori dell'Economato generale	—	2,500	1	2,500
			4	12,500

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro per l'agricoltura: RAINERI.
Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro: DE NAVA.
Il ministro del tesoro: CARCANO.

Il numero 1093 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo colla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto n. 980 in data 16 giugno 1917, che provvede all'istituzione del Ministero per le armi e munizioni;

Visto il R. decreto n. 993 in data 26 giugno 1915, e il decreto Luogotenenziale n. 1277 in data 22 agosto 1915;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 570, in data 15 marzo 1917;

Su proposta del ministro delle armi e munizioni, di concerto coi ministri della guerra, dell'interno, della marina e del tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli n. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 22, 25 e 29 del regolamento sulla mobilitazione industriale, approvato con decreto Luogotenenziale numero 1277 in data 22 agosto 1915, sono modificati come segue:

Art. 2. — I Comitati regionali sono composti come segue:

un ufficiale generale del R. esercito o ammiraglio della R. marina, presidente;

quattro a sei membri civili di particolare competenza in materia, a giudizio del presidente del Comitato centrale, sentito il parere del Comitato stesso;

due a cinque membri scelti fra gli industriali, con voto consultivo;

due a cinque membri scelti fra gli operai, id.;

un ufficiale segretario capo, id.

Le rappresentanze industriale ed operaia saranno di numero pari per ciascuna industria, ed in ogni Comitato saranno scelte quelle che riguardano le industrie principali della rispettiva zona.

Tutti i membri ed il segretario saranno nominati su proposta del ministro per le armi e munizioni, di concerto con quelli della guerra, dell'interno e del tesoro.

I Comitati regionali dipendono unicamente e direttamente dal ministro per le armi e munizioni, e dispongono di un ufficio permanente di segreteria, con i necessari ufficiali segretari capi sezione e personale militare d'ufficio scelto con speciali criteri di attitudine o competenza. Il personale degli uffici di segreteria non può essere rimosso, salvo il caso di licenziamento per motivi di servizio o di salute.

I militari di truppa sono considerati in servizio isolato ed alla diretta ed esclusiva dipendenza del presidente, sotto la cui personale responsabilità sono chiamati a lavorare.

Art. 3. — Il Comitato centrale è composto come segue:

il ministro per le armi e munizioni, presidente;

il sottosegretario di Stato per le armi e munizioni, vice presidente;

un ufficiale generale del R. esercito;

un ufficiale ammiraglio della R. marina;

un consigliere di Stato;

un funzionario del Ministero del tesoro;

nove persone estranee all'Amministrazione di speciale competenza in materia;

un ufficiale segretario generale, con voto consultivo.

Nominati tutti con decreto Reale, su proposta del ministro per le armi e munizioni, di concerto con quelli della guerra, dell'interno e del tesoro.

Il Comitato centrale ha sede presso il Ministero per le armi e munizioni e disporrà di un ufficio permanente di segreteria generale colle necessarie sezioni di segreteria coi relativi ufficiali segretari capi di sezione e personale d'ufficio, scelto fra i militari aventi speciali attitudini e competenze.

Il personale degli uffici di segreteria non può essere rimosso, salvo il caso di licenziamento per motivi di servizio o di salute. Per i militari di truppa valgono le disposizioni di cui all'articolo precedente.

Art. 4. — I Comitati regionali hanno funzioni informative e consultive rispetto ai Ministeri competenti, e funzioni deliberative ed esecutive rispetto agli stabilimenti privati mobilitati. Tali stabilimenti saranno denominati « Stabilimenti ausiliari ».

I Comitati regionali corrispondono direttamente col Ministero per le armi e munizionioni, tenendolo continuamente informato sull'andamento disciplinare tecnico e sulla produzione degli stabilimenti; avanzeranno tutte le proposte suggerite dalla esatta conoscenza delle condizioni locali atte a migliorare o ad aumentare la produzione, oppure dati rami e speciali parti di essa, nonchè alla migliore e più razionale messa in valore delle risorse naturali delle rispettive regioni; forniranno, su richiesta dei Ministeri interessati, avanzate pel tramite del Comitato centrale, tutte quelle informazioni e quegli elementi che dai Ministeri stessi fossero richiesti. Per gli stabilimenti ausiliari, i Comitati regionali sono organi deliberativi ed esecutivi, per l'applicazione del R. decreto 26 giugno 1915, n. 993 e del presente regolamento, nonchè per l'esecuzione di tutte le ulteriori disposizioni che saranno loro impartite

dal ministro per le armi e munizioni. Essi esercitano sugli stabilimenti ausiliari un'ispezione disciplinare e tecnica ed hanno diritto di chiedere ed ottenere tutte le informazioni che si riterranno opportune, beninteso senza intralciare in alcun modo il libero e retto funzionamento degli stabilimenti stessi.

Art. 6. — Tutte le controversie disciplinari ed economiche che potessero sorgere tra aziende e maestranze, saranno deferite immediatamente al Comitato regionale, che ha diritto di richiedere tutti i documenti e le prove atte a dimostrare ciò che l'operaio effettivamente guadagna.

Con la massima sollecitudine, e con discussione esclusivamente orale il Comitato regionale tenterà un amichevole componimento che, se raggiunto, sarà verbalizzato, sottoscritto dalle parti, e comunicato al Comitato centrale.

Ove il componimento non riesca, il Comitato deciderà subito la questione con ordinanza, da notificarsi alle parti a mezzo dei Reali carabinieri, entro quattro giorni dalla data della medesima. Contro tale ordinanza, è ammesso unicamente il ricorso al Comitato centrale (pel tramite del Comitato regionale) nel termine di cinque giorni dall'avvenuta notificazione. Con apposito regolamento Ministeriale saranno stabilite le norme per la presentazione dei memoriali e dei ricorsi.

Art. 8. — Il Comitato centrale è convocato dal presidente. In assenza di questo le sedute sono presiedute dal vice presidente. Esse non sono valide senza l'intervento della maggioranza assoluta, e le deliberazioni saranno emesse a maggioranza assoluta di voti. Per la trattazione e lo studio di speciali questioni, il presidente può delegare apposite Commissioni, costituite da alcuni membri del Comitato centrale, con facoltà di chiamarvi a collaborare anche elementi estranei. Gli argomenti trattati dalle suddette Commissioni saranno oggetto di speciale deliberazione del Comitato centrale. Quando il Comitato centrale sarà chiamato a discutere questioni interessanti direttamente una o più regioni potranno essere sentiti i delegati dei Comitati regionali.

Art. 9. — Indipendentemente dai sopraluoghi che il Comitato centrale crederà di fare per suo conto, a mezzo dei propri membri, sarà cura dei Ministeri per le armi e munizioni e della marina di tenere il Comitato centrale al corrente dell'andamento della mobilitazione industriale, onde esso possa in ogni momento emettere il proprio parere con piena cognizione della situazione di fatto.

Art. 10. — Sulle controversie fra aziende e maestranze che vengono sottoposte a termine dell'art. 6 del presente regolamento al Comitato centrale, questo delibera con giudizio insindacabile, salvo il disposto dell'art. 11. Il presidente potrà di volta in volta incaricare uno o più membri di recarsi in posto per un sopraluogo, o per un'ulteriore istruzione. Questi membri riferiranno al Comitato centrale il quale emetterà, il suo giudizio.

Art. 11. — Il ministro per le armi e munizioni, d'accordo con gli altri ministri, avrà sempre facoltà di annullare i provvedimenti collegiali dei Comitati regionali e del Comitato centrale che a suo giudizio siano contrari alle leggi, ai regolamenti ed all'ordine pubblico, escluse le decisioni emesse con veste giurisdizionale.

Art. 12. — Il ministro per le armi e munizioni, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro e col ministro competente nei riguardi dell'industria di cui si tratta, dichiarerà con proprio decreto gli stabilimenti od aziende che debbono diventare ausiliari ai quali dovranno applicarsi le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993.

Art. 13. — Possono essere dichiarati ausiliari stabilimenti o reparti di essi che producono materiali necessari per i rifornimenti della guerra e della marina.

Possono inoltre dichiararsi ausiliari stabilimenti od imprese che pur non producendo attualmente materiali necessari ai rifornimenti delle Amministrazioni militari o di Stato siano forniti di impianti e macchinari che nello stato attuale od in seguito a trasformazioni o nuove costruzioni, possono essere adibiti alla produzione dei materiali medesimi o comunque interessanti l'economia nazionale.

Possono infine dichiararsi ausiliari le imprese od aziende agricole e forestali e gli stabilimenti di industrie agrarie e forestali che interessino i rifornimenti delle Amministrazioni militari o di Stato, o comunque l'economia nazionale.

Art. 18. — Dei decreti di ausiliarietà sarà data al più presto comunicazione al Ministero dell'interno ed ai Comandi di corpo di armata territoriale per loro opportuna norma.

Art. 20. — Le dimissioni, i licenziamenti ed i passaggi del personale fra l'uno e l'altro stabilimento ausiliario non potranno aver luogo se non dietro autorizzazione scritta del Comitato regionale che deciderà in merito inappellabilmente. Il passaggio di personale fra stabilimenti di regioni diverse, non potrà avvenire che previo accordo dei due Comitati regionali competenti. Quando si tratti di personale direttivo i passaggi di cui sopra dovranno avvenire dietro accordo delle parti interessate e benestare del Comitato regionale.

Mancando l'accordo decide il Comitato centrale.

Art. 21. — I comandi di divisione, su richiesta dei Comitati regionali, provvederanno per l'esecuzione in applicazione del decreto n. 1576 del 1° ottobre 1916.

Art. 22. — La disciplina degli stabilimenti ausiliari in relazione al personale di tutte le categorie passa alla dipendenza del ministro per le armi e munizioni. Gli ufficiali occorrenti per il servizio di sorveglianza disciplinare sul personale delle Ditte ed aziende soggette alla giurisdizione militare, saranno richiesti e designati dal ministro delle armi e munizioni al ministro della guerra ed assegnati, di comune accordo, ai Comitati regionali.

I Comandi di divisione territoriale, d'accordo coi presidenti dei Comitati regionali, determineranno i drappelli di truppa occorrenti alla vigilanza degli stabilimenti ausiliari.

Art. 25. — Al fine di aumentare la produzione degli stabilimenti ausiliari, i Comitati regionali proporranno al ministro per le armi e munizioni tutti i provvedimenti opportuni per assegnare a quegli stabilimenti anche operai aventi obblighi militari, sia sotto forma di esonerati, di operai comandati o messi a disposizione, a norma delle vigenti disposizioni in materia.

Faciliteranno in ogni modo la creazione di nuove maestranze maschili e femminili proponendo i provvedimenti che ritenessero opportuni anche per l'incremento dell'istruzione professionale.

Art. 29. — Per il conteggio delle spese, si seguiranno le norme amministrative vigenti per i corpi del R. esercito, adoperando gli stessi documenti contabili.

La contabilità delle spese sarà tenuta da un ufficio militare designato dal ministro per le armi e munizioni, residente nel luogo del Comitato regionale. L'ufficio militare dovrà corrispondere, se occorre, qualche limitata anticipazione al presidente del Comitato regionale, liquidandola in seguito con i titoli giustificativi quietanzati.

Gli uffici militari contabilizzeranno la spesa sui rendiconti modello 80 R. A. che trasmetteranno trimestralmente al Ministero per le armi e munizioni.

Art. 2.

I nn. 36, 38 e 43 dell'art 2 del decreto Luogotenenziale n. 570 in data 15 marzo 1917 vengono modificati come segue:

Num. 36. — Presso il Ministero per le armi e munizioni è organizzato un servizio di vigilanza igienico-sanitaria sugli stabilimenti ausiliari.

Num. 38. — Il ministro per le armi e munizioni indicherà ai Comitati regionali i medici della circoscrizione disposti a dare le loro prestazioni ai Comitati stessi per gli scopi di cui all'articolo precedente.

Num. 43. — L'ammontare delle ammende di cui ai precedenti articoli sarà devoluto a Casse di previdenza indicate dal ministro per le armi e munizioni.

Art. 3.

Il ministro per le armi e munizioni provvederà alla compilazione del testo unico delle disposizioni relative alla mobilitazione industriale.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — DALLOLIO — GIARDINO — ORLANDO — TRIANGI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re** *in udienza del 10 giugno 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Bella (Potenza).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Bella, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione dell'azienda comunale, e di eliminare tutte le irregolarità compiute dalla disciolta Amministrazione.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto in data 22 febbraio 1917 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Bella, in provincia di Potenza;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Bella è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per ***gli affari dell'interno,*** *a* **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** ***in udienza del 10 giugno 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Cagnano Amiterno (Aquila).***

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale lo unito schema di decreto che proroga di altri tre mesi i poteri del Regio commissario di Cagnano Amiterno, non consentendo ancora la persistente assenza di un gran numero di elettori richiamati alle armi di procedere alla ricostituzione della ordinaria rappresentanza.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto in data 5 dicembre 1915, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Cagnano Amiterno, in provincia di Aquila, ed i successivi Nostri decreti 12 marzo, 6 giugno, 31 agosto, 3 dicembre 1916 e 8 marzo 1917 con i quali venne rispettivamente prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale e il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Cagnano Amiterno è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** ***in udienza del 10 giugno 1917, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Ceglie Messapica (Lecce).***

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di altri tre mesi i poteri del R. commissario di Ceglie Messapica, non potendosi ancora far luogo alla convocazione dei comizi elettorali per la ricostituzione dell'ordinaria rappresentanza municipale, stante la assenza di un considerevole numero di elettori che trovansi a prestare servizio militare.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto in data 9 marzo 1916, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Ceglie Messapica, in provincia di Lecce, ed i Nostri decreti 8 giugno, 7 settembre, 30 novembre 1916 e 1° marzo 1917, con i quali furono prorogati rispettivamente di tre mesi i termini per la ricostituzione di quel Consiglio comunale;

Veduta la legge comunale e provinciale, ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Ceglie Messapica è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 10 giugno 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Moglia (Mantova).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di altri tre mesi i poteri del R. commissario di Moglia non potendosi procedere alla ricostituzione dell'ordinaria rappresentanza a causa dell'assenza di numerosi elettori richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto in data 16 settembre 1915, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Moglia, in provincia di Mantova, ed i Nostri decreti 16 dicembre 1915, 21 marzo, 15 giugno, 21 settembre, 14 dicembre 1916 e 18 marzo 1917, coi quali venne prorogato rispettivamente di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Moglia è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 10 giugno 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Monteforte Irpino (Avellino).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di altri tre mesi i poteri del R. commissario di Monteforte Irpino, non potendosi ancora procedere alla convocazione dei comizi, a causa del considerevole numero di elettori richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto in data 16 settembre 1915, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, ed i Nostri decreti 16 dicembre 1915, 16 marzo, 15 giugno, 17 settembre, 10 dicembre 1916 e 15 marzo 1917 coi quali venne prorogato rispettivamente di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Monteforte Irpino è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 10 giugno 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Montelibretti (Roma).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di altri tre mesi i poteri del R. commissario di Montelibretti, perdurando l'impossibilità di far luogo alla convocazione della ordinaria rappresentanza municipale a causa dell'assenza di gran numero di elettori chiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduti il Nostro decreto in data 31 agosto 1915 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Montelibretti, in provincia di Roma, ed i decreti 9 dicembre 1915, 12 marzo, 8 giugno, 7 settembre, 30 novembre 1916 e 1° marzo 1917, coi quali venne rispettivamente prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Montelibretti è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette e del catasto.

Con decreto Luogotenenziale del 21 giugno 1917:

Coni Giuseppe, applicato di 2ª classe delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 1° giugno stesso e per la durata di mesi due.

Manetti Armando, agente di 3ª classe delle imposte, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 1° giugno stesso e per la durata di mesi due.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 10 luglio 1917, in Falciano ed in Staturano, provincia di Caserta, sono state attivate al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, uffici fonotelegrafici collegati all'ufficio telegrafico di Caserta.

Il giorno 11 luglio 1917, in Monserrato, provincia di Cagliari, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 12 febbraio 1917:

Vedove.

Puliti Maria di Pieralli Giuseppe, soldato, L. 630 — Sirianni Angelina di Angotti Giovanni, id., L. 630 — Zanchi Maria di Natali Angelo, id., L. 730 — Spinelli Vita di Borreggine Vito, id., lire 630 — Nappo Vincenzo di Ranieri Gioacchino, id., L. 630 — Pucillo Rosario di Ierrobino Giuseppe, caporale, L. 990 — Gastaldi Anna di Bandino Bartolomeo, caporale maggiore, L. 840 — Gervasoni Maddalena di Zanni Luigi, soldato, L. 680 — Nostico Maria di Lentini Francesco, id., L. 630 — Bellini Adele di Montanari Aldo, caporale, L. 840 — Arobbio Maria di Bianchi Angelo, soldato, L. 730 — Calzolari Maria di Baccilieri Vito, id., L. 630 — Neranzi Olga di Lombardo Giambattista, tenente colonnello, L. 2450 — Gisondi Pasqualina di Di Chicco Mauro soldato, L. 630 — Damiano Giuseppina di Barberis Domenico, id., L. 630 — Chiarotto Rosalia di Marin Giulio, id., L. 630 — Giacanella Agnese di Madreperli Aurelio, id., L. 630 — Cazzato Annita di Anaclerio Salvatore, caporale maggiore, L. 840 — Terranova Maria di Mangiafico Salvatore, soldato, L. 630 — Cagnacci Fidalma di Botti Giovanni, id., L. 630 — Ferrara Maria di Procacci Vito, id., L. 630 — Carraro Giulia di Sandon Antonio, id., L. 630.

Missaroli Francesco di Carnevali-Schianca Luigi, soldato, L. 630 — Gazzana Caterina di Ramadori David, id., L. 630 — Trichilo Maria di Stalteri Giuseppe, id., L. 630 — Mercante Lucia di De Dominicis Giuseppe, id., L. 630 — Mancini Paolina di Franchi Sabatino, id., L. 630 — Attolini Palmira di Monti Gisberto, id., L. 630 — Milano Orsola di Mo Luigi, id., L. 630 — Marino Maria di Giordano Biagio, id., L. 630 — Ferraro Maria di Allegro Calogero, id., L. 630 — Consoli Luigia di Ghidoni Umberto, caporale, L. 890 — Genovese Domenica di Campisi Luigi, soldato, L. 630 — Ciccarelli Rosa di Maurilli Savino, id., L. 630 — Solimina Domenica di Carrino Giuseppe, soldato, L. 630 — Lombardi Angela di Cesareo Giuseppe, id., L. 630 — Gallo Maria di Garofalo Alfonso, id., L. 630 — Salsa Sabatina di Mucignat Angelo, caporale, L. 990 — Calonico Maria di Silla Benedetto, soldato, L. 680.

Speziale Teresa di Mairana Antonio, soldato, L. 630 — Rosati Virginia di Cardinali Emilio, id., L. 630 — Tirimagni Elisa di Belardinelli Egidio, id., L. 630 — Vecchi Anna di Bellotti Giovanni, id., L. 630 — Casagrande Teresa di Giacomini Eugenio, id., L. 630 — Gallocchio Teodolinda di Toffanini Giovanni, caporale maggiore, L. 890 — Pasquali Angela di Bressan Francesco, sergente, L. 1120 — Angelis Donata di D'Arezzo Mario, soldato, L. 630 — Tolosi Cesira di Tosello Sebastiano, caporale, L. 890 — D'Orlando Maria di Busolini Pietro, sergente, L. 1220 — Palazzi Giuseppina di Anzellotti Vincenzo, soldato, L. 630 — De Vincenti Agostina di Beschi Lelio, id., L. 630 — Ceriotti Adele di Garavaglia Luigi, id., L. 630 — Di Luca Lavinia di D'Angelo Getteo, id., L. 730 — Angelica Angela di Rugo Tiziano, id., L. 730 — Introzzi Alessandrina di Salice Cesare, id., L. 630 — D'Archi Genova di Vitelli Nicola, id., L. 630 — Mazzei Parisina di Vaglio Bernè Costantino, id., L. 630 — Toticchi Maria di Bocchetta Giuseppe, id., L. 680.

Nervo Margherita di Berbotto Bartolomeo, soldato, L. 630 — Amoroso Maria di Amoroso Angelo, id., L. 630 — Marchioro Amalia di Marchioro Paolo, id., L. 630 — Sebastiani Francesca di Piermattei Primo, id., L. 630 — Bolognini Ester di Seraghiti Luigi, id., L. 630 — Tola Clelia di Grazia Ugo, id., L. 630 — Civetta Assunta di Verdura Luigi, id., L. 630 — Pescina Annunziata di Scala Vincenzo, id., L. 630 — Montepoli Maria di Messori Arduino, id., L. 630 — Recati Assunta di Magnelli Giuseppe, id. L. 630 — Crosta Rosa di Boschi Achille, id., L. 630 — Tessaro Scolastica di Zozzo Francesco, caporale, L. 1040 — Mori Assunta di Calvario Giuseppe, id., L. 840 — Feruglio Fanny di Giorgi Giorgio, capitano, L. 1720 — Lega Maria di Celli Angelo, soldato, L. 730 — Bontempi Maria di Polledri Luigi, id., L. 680 — Abruzzese Antonio di Tesse Giovanni, id., L. 630 — Di Franza Concetta di Pellitteri Bernardo, caporale maggiore, L. 840 — Tironi Caterina di Fischetti Domenico, maggiore, L. 2000 — Valsecchi Angela di Milesi Francesco, soldato, L. 630.

Pulla Maria di Del Rosso Vincenzo, soldato, L. 630 — De Pippo Vincenza di Cianci Pasquale, id., L. 630 — Monzani Maria di Magni Antonio, id., L. 630 — Iosefflni Celestina di Spizzo-Burlone Livio, id., L. 630 — Bossio Francesca di Arlia Benedetto, id., L. 630 — Pezzano Maria di Bellantoni Luigi, id., L. 630 — Fellini Apollonia di Ciccarelli Bernardino, id., L. 680 — Suriano Serafina di Cicero Vincenzo, id., L. 630 — Antonietti Angela di Zanitoni Giovanni, id., L. 630 — Papa Incoronata di Martucci Matteo, id., L. 630 — Staffoli Maria di Cesaretti Giovanni, id., L. 730 — Valieri Cesarina di Dina Cesare, id., L. 730 — Bianchetti Oliva di Pitoni Pietro, id., L. 630 — Giovannucci Michelina di La Vella Venanzio, id., L. 630 — Fabbri Caterina di Bacchielli Augusto, id., L. 630 — Valona Agata di Galletta Tito, id., L. 630 — Volante Carolina di Barozzi Sebastiano, id., L. 630 — Manini Giovanna di Pirazzi Luigi, sergente, L. 1120.

Decarlo Maria di Laficara Domenico, soldato, L. 630 — Stroppa Felicita di Berinzaghi Oreste, id., L. 630 — Montarello Maria di Guarna Carmelo, id., L. 630 — Gaio Beatrice di Torquato Aurelio, id., L. 630 — Brambilli Stella di Neroni Giovanni, id., lire 780 — Capodonico Maria di Solari Luigi, id., L. 630 — Milandri Ernesta di Massimi Gregorio, id., L. 630 — Galasso Maria di Fioriti Michele, id., L. 630 — Cattaneo Angela di Bianchi Enrico, id., L. 630 — Aliverti Maria di Sciarini Costante, id., L. 680 — Scaietta Rosa di Pezzali Ettore, id., L. 630 — Lunghini Antonia di Copalloni Angelo, id., L. 630 — Rossi Maria di Boveri Amilcare, maggiore, L. 2090 — Borgna Lucia di Ascheri Luigi, soldato, L. 630 — Boni Lucia di Guindani Battista, id., L. 630.

(*Continua*).

(Elenco n. 49).

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

2ª Pubblicazione per rettifiche d'intestazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi o vincolarsi come alla colonna 5, essendo quello ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Numero di posizione	Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
46941 / 597641	5 % P. N.	7077	450 —	Morseletto Paolo, Nicola, *Maria-Elisa* e Giuseppe fu Girolamo, minori, sotto la patria potestà della madre Aurelia Camposani, ved. di Morseletto Girolamo, domiciliati in Roma	Morseletto Paolo, Nicola, *Maria, Elisa* e Giuseppe fu Girolamo, minori, ecc., come contro
598264	3.50 %	574821	1029 —	Rodano Francesco, Felice, Giovanna, moglie di Rodano Giuseppe Alfredo, Angela, nubile maggiorenne di Paolo Adolfo, *Alberto* e Laetitia, minorenni, sotto la patria potestà del padre Paolo Adolfo fratelli e sorelle eredi indivisi di Rosa Niccolini fu Francesco, moglie di detto Rodano Giuseppe Alfredo, domiciliato in Roma, con usufrutto vitalizio a Rodano Paolo Adolfo fu Felice	Rodano Francesco, Felice, Giovanna, moglie di Rodano Giuseppe Alfredo, Angela, nubile, maggiorenni di Paolo Adolfo, *Adolfo-Alberto* e Laetitia, minorenni, ecc., come contro
962146	5 % ora 3.50 %	1194532 ora 329906	75 — / 52 50	Tonda *Costanzo* di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Avigliana (Torino)	Tonda *Costanza*, ecc., come contro
»	»	1194535 ora 329909	25 — / 17 50		

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 30 giugno 1917.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute.

(2ª pubblicazione).

Il signor Sorbi Antonio fu Francesco ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 289, mod. 1-C. D., stagali rilasciata dalla Banca d'Italia, sede di Perugia, in data 24 aprile 1917, in seguito alla presentazione di una cartella della rendita complessiva di L. 17,50, consolidato 3,50 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1917.

(2ª pubblicazione).

Il signor Baldassarre Germano fu Paolo ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 3239 ordinale, n. 2067 di protocollo e n. 80806 di posizione, statagli rilasciata dall'Intendenza di finanza di Torino in data 12 maggio 1916, in seguito alla presentazione di un assegno provvisorio della rendita complessiva di L. 1,17, consolidato 3,50 0[0, cat. *A*, con decorrenza dal 1° aprile 1904.

Roma, 29 giugno 1917.

(2ª pubblicazione).

I signori Furter Rodolfo fu Samuele e Carassale Ugo di Paolo hanno denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 726 stata loro rilasciata dalla Banca d'Italia succursale di Spezia in data 10 marzo 1917, in seguito alla presentazione di una obbligazione del capitale nominale di L. 100 del prestito nazionale 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1917.

Roma, 30 giugno 1917.

(3ª pubblicazione).

Il signor Tulisso Guido di Giuseppe ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 309 mod. I, C. D., statagli rilasciata dalla Banca d'Italia succursale di Udine in data 24 febbraio 1917, in seguito alla presentazione di n. 2 cartelle della rendita complessiva di L. 10.50 consolidato 3,50 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1917.

(3ª pubblicazione).

Il signor Campagna Salvatore di Sebastiano ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 893 mod. I, C. D., statagli rilasciata dalla Banca d'Italia, succursale di Catania, in data 19 aprile 1917, in seguito alla presentazione di n. 3 cartelle della rendita complessiva di L. 49 consolidato 3,50 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1917.

Roma, 20 giugno 1917.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento generale sul debito pubblico, nonchè del decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 313, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione dei presenti avvisi, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati ai signori Sorbi Antonio fu Francesco, Baldassarre Germano fu Paolo, Furter Rodolfo fu Samuele e Carassale Ugo di Paolo, Tulisso Guido di Giuseppe e Campagna Salvatore di Sebastiano i nuovi titoli provenienti dalle eseguite operazioni, senza obbligo di restituzione delle predette ricevute, le quali rimarranno di nessun valore.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con Reale decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questo direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

NUMERO di posizione	CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
586694	3.50 %	675361	Arioli Ermenegildo fu Pietro, domiciliato a Gavirate (Como). Vincolata . . . L.	472 50
582948		106834	Chiesa parrocchiale dei Vergini in Napoli, rappresentata dal parroco pro-tempore. Vincolata . . . »	140 —
573079	3.50 % A	5219 assegno provvisorio	Panzardi Biase fu Giovanni, domiciliato in Castelluccio Superiore (Potenza) . . . »	2 33
561123	3 % Debito creditori legali napoletani	9376	Cappellania familiare ordinata da Laura Lasco in Napoli, con usufrutto del cappellano pro-tempore . . . »	114 24
561008	3.50 %	536147	Iacontini Giuseppina di Francesco-Paolo moglie di Ragognetti Giovanni, domiciliata a Polla (Salerno) . . . »	101 50
586974	5 %	914779 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: De Lieto-Vollaro Emilia di Roberto, minore sotto la curatela del marito Attilio Romano, domiciliata in Napoli . . . » Per l'usufrutto: Verde Michele fu Antonio. Vincolata per dote della titolare.	20 —

Roma, 30 aprile 1917.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 16 luglio 1917, in L. 139,39.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal giorno 16 al giorno 22 luglio 1917, per daziati non superiori a L. 100, pagabili in biglietti, è fissato in L. 139,39.

MINISTERO DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio accertato il giorno 14 luglio 1917, da valere per il giorno 16 luglio 1917:

Franchi	125 87	Dollari	7 22 1/2
Lire sterline . .	34 40 1/2	Pesos carta . . .	3 15
Franchi svizzeri.	155 86 1/2	Lire oro	—

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato, 14 luglio 1917

***Presidenza del presidente* MANFREDI.**

La seduta è aperta alle ore 16.

D'AYALA-VALVA, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

D'AYALA-VALVA, segretario. Legge un messaggio del presidente della Camera dei deputati, il quale trasmette la proposta di legge, d'iniziativa di quel ramo del Parlamento, per un'inchiesta parlamentare sulla liquidazione delle gestioni per le esposizioni di Roma, Torino e Palermo e liquidazione delle esposizioni di Buenos Ayres, Bruxelles, Faenza e Parma.

CARCANO, ministro del tesoro. Prega il Senato di consentire che il disegno di legge sia deferito all'esame della Commissione di finanze.

PEDOTTI, presidente della Commissione di finanze. La Commissione è a disposizione del Senato.

(Il progetto di legge è trasmesso alla Commissione di finanze).

CARCANO, ministro del tesoro. Presenta tre disegni di legge, già approvati dalla Camera dei deputati, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste in tre periodi di vacanze parlamentari.

BIANCHI RICCARDO, ministro dei trasporti marittimi e ferroviari. Presenta il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati: « Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 2 gennaio 1916, n. 21, relativo ad ulteriore proroga del termine assegnato dall'art. 2 della legge 23 luglio 1914, n. 743, pel compimento dei lavori della Commissione per la compilazione del bilancio tecnico della gestione « Fondo pensioni e sussidi », per il personale delle ferrovie dello Stato ».

PEDOTTI, presidente della Commissione di finanze. Presenta le relazioni ai disegni di legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci dello Stato fino al 31 ottobre prossimo e per l'esercizio provvisorio del fondo per l'emigrazione per lo stesso periodo di tempo.

DE NOVELLIS. Presenta la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 29 dicembre 1915, n. 1949, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione ed il riordinamento delle scuole industriali e commerciali ».

LAMBERTI. Presenta la relazione al disegno di legge: « Esenzione da imposta dell'energia elettrica per riscaldamento ».

Votazione a scrutinio segreto.

FRASCARA, segretario. Procede all'appello nominale per la votazione per la nomina di un membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Si lasciano le urne aperte.

Svolgimento dell'interpellanza del senatore Brandolin al ministro della guerra per conoscere le ragioni che hanno permesso la distribuzione delle medaglie commemorative alle infermiere della Croce Rossa colla semplice scritta sulla fascetta di « Guerra italo-austriaca », mentre l'Italia sta combattendo, in pieno e leale accordo coi suoi alleati, una guerra mondiale contro il barbaro e prepotente sogno di egemonia teutonica.

BRANDOLIN. Alcuni mesi fa vennero distribuite alle benemerite infermiere della Croce Rossa delle medaglie con una fascetta di guerra, su cui era la scritta « Guerra italo-austriaca ». Questa scritta meravigliò le infermiere italiane e sopratutto quelle volonterose straniere che sono al servizio della Croce Rossa italiana.

Esse si saranno chieste se prestavano l'opera loro per una guerra italiana oppure per la guerra comune, che unisce tutti i combattenti dell'Intesa contro gl'Imperi centrali ed i loro alleati.

Non è l'Italia in guerra anche contro la Germania, la Turchia e la Bulgaria?

Il Comitato di Venezia della Croce Rossa protestò, ma non ebbe alcuna soddisfazione, anzi gli fu risposto dalla presidenza della Croce Rossa che tale decitura fu adottata perchè ricorre frequentemente anche nei documenti ufficiali del Governo.

Il fatto che tra le infermiere della Croce Rossa italiana vi sono delle infermiere volontarie dei paesi alleati dà importanza alla cosa. Non vi è ragione di screditare all'estero la guerra italiana, togliendole quel carattere di leale cooperazione e di mondiale solidarietà contro la barbarie.

Se vi fu errore di conio, non deve essere difficile ritirare le fascette, sostituendole con altre che portino una scritta più consona ai sentimenti che animano il paese.

Se restasse la scritta attuale, sarebbe smentita la nobile affermazione che un principe di Casa Savoia ha fatto oltre l'Oceano.

L'Italia ha avuto grande ed intera la visione di tutto il proprio dovere di fronte all'umanità dolorante e conculcata, ed ha voluto affermare la coscienza del proprio ufficio nella storia.

È sempre bene evitare la più leggera nube di dissenso che possa oscurare la fiamma dell'alto ideale di giustizia che unisce l'umanità in quest'ora tragica e solenne. (Bene).

GIARDINO, ministro della guerra. La medaglia militare della Croce Rossa è una decorazione interna di quella istituzione, al pari dell'altra che viene distribuita agli oblatori.

Furono ambedue approvate dal Consiglio dei ministri, ma l'iscrizione si limita all'indicazione del merito per cui ciascuna medaglia viene concessa. Così l'iscrizione della medaglia dei venticinque anni di servizio è « Fidelitas ». Pertanto la decorazione di cui parla l'on. Brandolin non è commemorativa della nostra guerra, ma del particolare servizio reso dalle infermiere.

Non può convenire che la fascetta abbia un significato così grandioso da isolare la nostra guerra; nè crede che, salvo casi sporadici, le infermiere straniere possano aver elevato lagnanze in quanto doveva essere a loro cognizione che il Governo non ha in quelle fascette alcuna parte. (Approvazioni).

Non sarebbe difficile ritirare la fascetta, ma sarebbe difficile l'indicazione della guerra che potrà essere precisamente definita solo alla fine, quando si vedrà quali siano gli scopi raggiunti da ciascuno e da tutti. (Approvazioni).

Non si comprenderebbe del resto il ritiro della fascetta ora dopo tanto tempo; meglio sarà che si lascino le cose come stanno e si rimandi la sostituzione alla fine della guerra, quando si potrà dare a questa il nome che le rimarrà nella storia. (Vive approvazioni).

BRANDOLIN. Ringrazia e si dichiara soddisfatto.

PRESIDENTE. L'interpellanza è esaurita.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni sul lavoro in agricoltura ». (Numero 360-A).

PRESIDENTE. Ricorda che ieri fu iniziata la discussione generale.

TANARI. È favorevole al disegno di legge, perchè è convinto fautore di tutte le forme di previdenza sociale che egli già applicò nel campo agricolo ed industriale.

Non ha mai compreso la differenza di trattamento tra gli operai dei campi e gli operai delle officine.

Approva il concetto della relazione che lascia sussistere le Associazioni libere accanto all'Istituto nazionale degli infortuni, e perchè si deve alle Associazioni private se i contadini sinora hanno potuto essere assicurati, e perchè è interesse generale del paese che lo Stato monopolizzi le industrie capaci di monopolio, non quelle capaci di concorrenza.

Approva pure l'opera dell'Ufficio centrale là dove determina che i contributi saranno dovuti per ogni compartimento in ragione della estensione dei terreni, della specie di coltivazione, della mano di opera, ecc. Con ciò è tolto l'obbligo del libro-paga che non riesce possibile tenere al corrente nelle aziende agricole per le continue variazioni del personale.

Dissente su alcuni punti.

Prima, sulla entità delle indennità stabilite che è esigua anche in relazione ai salari prebellici. Inoltre la tabella è unica per tutta l'Italia e implica grave disparità di trattamento, perchè non sono unici i salari dell'agricoltura. Propone la dicitura « tabella minima », per rendere possibili premi superiori che ottengano indennità superiori.

Il ministro ha obiettato difficoltà per la riscossione; ma già per gli infortuni industriali si era stabilito che l'indennità in caso di morte corrispondesse a mille volte il salario; in caso di infermità permanente a 1500; e le due indennità furono in seguito elevate a 1500 e a 1800. È giusto che anche ora venga applicato l'identico principio per il quale si avrebbero indennità corrispondenti alla variabilità dei salari.

Secondo, non è giusta la valutazione fissata nella misura di oltre il venti per cento della diminuita attitudine al lavoro professionale che dà diritto ad indennità.

Rileva che, oltre alla diversità dei criteri, vi può essere il malevole influsso della passione politica e vorrebbe si seguisse il sistema già adottato nella legge sugli infortuni industriali.

DE NAVA, ministro dell'industria, commercio e lavoro. Vi si provvede con l'art. 21 del presente disegno di legge.

TANARI. Allora non insiste su questo punto. Vi è poi il terzo punto che riguarda le infermità temporanee, non contemplate nel

disegno di legge, mentre costituiscono il caso più frequente d'infortunio. È inutile rimandare a tre anni dalla promulgazione della legge l'assicurazione anche per questa infermità: è meglio provvedere subito ed essere completi.

Si riserva di prendere la parola nella discussione degli articoli. Intanto è lieto di questa nuova forma di previdenza sociale, che non è monopolio di alcun partito ma di quanti sentono altamente nel cervello e nel cuore i doveri della solidarietà umana. (Vive approvazioni).

BENEVENTANO. Qual è il fine della legge? Risponde allo scopo di far diminuire gli infortuni? Dà tutto quanto occorre alla vittime degli infortuni, oppure riesce al solo fine di aggravare la proprietà fondiaria? Ecco le domande che egli si è poste.

È d'accordo con l'onorevole Tanari sulla necessità di contemplare nel presente disegno di legge anche la indennità per infermità temporanee. Ma rileva che è pregio e non difetto del disegno di legge determinare in modo categorico le indennità per le vittime. La nostra legislazione in fatto di assicurazioni è manchevole; varie categorie di lavoratori sfuggono alla legge sugli infortuni; per esempio i guidatori di carri, di carrozze, di automobili e quanti si espongono ad infortuni durante i viaggi di terra e di mare, causa di lunghe liti giudiziarie e di sentenze non sempre eque.

Tra la legge sugl'infortuni del 1904 e quella che ora si discute vi è questa differenza: che la legge del 1904 determinava le indennità secondo i salari, la legge attuale porta indennità fisse. Ed egli ritiene che non si debba seguire il criterio della proporzionalità.

Crede che la obbligatorietà dell'assicurazione avrà l'effetto di rendere i proprietari meno diligenti nell'evitare gl'infortuni, mentre a quella diligenza sarebbero interessati se fosse obbligatoria l'indennità, ma non l'assicurazione.

Nella legislazione estera il criterio dell'obbligatorietà non è ugualmente esteso. La Germania la limita alle grandi industrie, ma lascia libere le piccole; la Francia rifiuta l'indennizzo per infortunio a colui che ne è vittima, se l'infortunio stesso dipenda da sua temerità, da fatto inescusabile o da ubbriachezza abituale. Crede che anche in Italia si debba adottare tale criterio.

Vorrebbe anche semplificare il metodo per la liquidazione delle indennità che ora passano attraverso una trafila di Commissioni per giungere sino alla Commissione centrale.

Per gli indennizzi modesti il sistema è impossibile e occorre sia semplificato.

Dimostra che il disegno di legge verrebbe a gravare la proprietà fondiaria di parecchie diecine di milioni, dato il tasso troppo elevato di assicurazione, il quale potrebbe essere diminuito di molto, in base alle esperienze fatte dalle Società mutue assicuratrici di Vercelli e di Firenze.

Le linee direttive del disegno di legge dovrebbero essere: determinazione esatta delle indennità; garanzia di esse sulla proprietà; sistema procedurale facile in guisa che lo indennizzo possa prontamente arrivare all'infortunato; assicurazione facoltativa, il cui premio dovrebbe versarsi presso la Cassa centrale di assicurazione in Roma.

Queste le principali osservazioni che egli doveva fare al disegno di legge; si riserva di riprendere la parola nella discussione degli articoli, ai quali deve proporre alcuni emendamenti. (Bene!).

LAMBERTI. Ha fatto parte degli Uffici centrali che esaminarono i due disegni di legge per l'assicurazione dei contadini, presentati al Senato prima di quello oggi in discussione. In tutte e due le occasioni si professò favorevole ad una legge di assicurazione per gli infortuni dei contadini, siccome quella che è fondata sopra un principio di giustizia indiscutibile.

Ma presentò una relazione speciale al secondo dei disegni di legge proponendone la sospensione, in vista della corrente di opinione pubblica che si era manifestata per promuovere la revisione della legge generale sugli infortuni.

Oggi è lieto che l'argomento torni in Senato con l'affidamento che questo disegno di legge divenga presto legge dello Stato.

Fa poi alcune osservazioni sul disegno di legge. Innanzi tutto vorrebbe tolta la clausola restrittiva riguardante gli indennizzi speciali per gli infortunati di macchine agricole.

Vorrebbe che i limiti di età fossero contenuti tra un limite minimo di 12 anni ed un massimo di 75.

È lieto che l'Ufficio centrale proponga che le Casse mutue consorziali continuino a funzionare ancora temporaneamente, ma vorrebbe che si desse loro un carattere definitivo, una volta che sono enti riconosciuti dal Governo.

Quanto alla questione delle indennità temporanee, crede opportuno si lasci alle Casse mutue consorziali libertà di seguire gli usi locali.

Trova eccessivo il limite che il disegno di legge propone per la costituzione del fondo di riserva.

Lamenta che nelle Commissioni di assicurazione manchi l'elemento sanitario, che è il solo competente a decidere sull'entità dell'infortunio, ed invita il ministro e l'Ufficio centrale ad introdurre tale elemento in queste Commissioni come si è proposto per le Commissioni arbitrali. (Bene!).

FERRERO DI CAMBIANO. Si compiace che con questo disegno di legge, di cui augura sollecita l'approvazione, si colmi una lacuna nella nostra legislazione per le assicurazioni, e si compia un atto di giustizia verso la classe dei contadini, che con tanto valore combatte per la patria.

Dà lode al Governo di aver presentato il disegno di legge al Senato, dove meglio si studiano e si risolvono queste questioni, data la serenità e la competenza dell'Alta Assemblea, ove sono assenti i partiti e le considerazioni elettorali.

Consente nei principî fondamentali del disegno di legge, ed è lieto che si siano in esso adottati molti provvedimenti preconizzati dagli studiosi, come la Commissione di liquidazione, la Commissione arbitrale, la Cassa centrale; norme più precise per le assicurazioni; l'esclusione dei patrocinatori e di tutte quelle persone che fanno oggetto di lucro gli infortuni dei lavoratori.

Ritiene le indennità troppo basse relativamente a quelle per gli infortunati delle industrie.

Fino a poco tempo fa egli non era favorevole all'indennità per l'invalidità temporanea, ed avrebbe voluto limitare le indennità alle invalidità permanenti ed alla morte. Era contrario alle indennità per le invalidità temporanee in considerazione delle difficoltà di accertamento o di controllo delle invalidità stesse.

Il disegno di legge ammette l'indennità per l'invalidità temporanea nell'ambito di azione di quelle Mutue che ora la danno. In questo modo si verrebbero a creare due classi di assicurati, quelli delle mutue e quelli sotto il regime della Cassa centrale di assicurazione.

Tale disparità di trattamento lo induce a chiedere se non sia il caso d'introdurre per tutti l'indennità per le invalidità temporanee, che sono poi quelle che più facilmente avvengono nei sinistri agricoli.

Crede che si debba venire alla obbligatorietà dell'assicurazione contro le malattie.

Stabilire l'assicurazione per le malattie è un dovere per l'Italia, anche per la considerazione che, nelle terre che per la vittoria, di cui non dubita, saranno redente, si troverà già applicata l'assicurazione obbligatoria per i contadini.

Ciò che ha letto nella relazione e negli emendamenti dell'Ufficio centrale lo ha indotto a proporre un emendamento ed anche un ordine del giorno che vivamente raccomanda al ministro e all'Ufficio centrale.

Vede volentieri la coesistenza delle Mutue con la Cassa nazionale degli infortuni. Coesisteranno però nelle stesse zone? Oppure le Mutue avranno una circoscrizione fissa per le proprie funzioni? Se le Mutue, per la liquidazione, dovranno dipendere dalla Commissione liquidatrice, che cosa saranno chiamate a fare?

Crede savio di dare carattere temporaneo alle funzioni delle mutue, perchè è opportuno un esperimento. Preferisce la dizione del

progetto ministeriale, a quella dell'Ufficio centrale che gli sembra troppo vago. Prega quindi il relatore di ritornare alla formula ministeriale.

Si è parlato dell'onore grave che verrebbe alla proprietà fondiaria; ma non gli sembra grave il pagamento di L. 1,50 per ettaro; anzi egli nel suo emendamento ha portato la quota ad un massimo di due lire, qualora si aggiunga il caso dell'invalidità temporanea.

Conviene che nella legge vi sia un limite massimo: e vorrebbe anche che fosse data la facoltà al ministro di rivedere annualmente il contributo, in rapporto al fabbisogno.

Il ministro ha fatto bene a pensare anche a una riserva, e quando il massimo di riserva sarà raggiunto, allora potrà essere diminuito il contributo o essere stabilito in misura minore.

Rileva poi che nulla è più assurdo che tassare di ricchezza mobile ciò che non rappresenta un utile.

Crede tanto giusta ed opportuna la legge che ogni mezzo per raggiungere lo scopo deve essere da tutti desiderato ed accolto.

La Cassa nazionale per gl'infortuni offre la sua organizzazione all'applicazione della legge e ciò farà con tutto l'affetto per le classi lavoratrici, con tutto l'intento per la buona attuazione di tali provvidenze sociali; e, senza attendere che siano fissati i contributi, che siano pagati dai proprietari quelli iniziali, potrà, immediatamente dopo l'emanazione del regolamento, nel giorno dell'applicazione della legge, iniziare le assicurazioni, anticipando tutte le spese per indennità e gestione. E questa sarà non solo una prova di benemerenza della Cassa nazionale, ma una prova della volontà di tutti che i contadini, ai quali tanto affetto e tanta riconoscenza si deve, abbiano al più presto il beneficio dettato dal sentimento di giustizia e di dovere. (Vivissime approvazioni).

FAINA. Vorrebbe che non si aspettasse la fine della guerra per l'applicazione della legge.

Tutti hanno parole di lode e di ammirazione per i contadini come soldati; ma egli deve aggiungere che meritano lode anche per il contegno che tengono in paese.

Hanno avuto dei turbamenti, ma molto progresso si è fatto dal 1896 in poi nello spirito pubblico delle campagne.

Bisogna mostrare la sincerità dell'affetto verso i contadini con un atto di giustizia sociale qual'è quello che si vuole compiere con il disegno di legge in discussione.

Già nella legge del 1904 erano stati compresi molti lavori agricoli.

La difficoltà nell'assicurazione dei contadini sorge là dove manca il salario, cioè per i mezzadri, i piccoli affittuari.

Per la misura dell'indennità vi sono due criteri: quello industriale della legge del 1904 il quale ha per base la potenzialità del lavoratore ed il criterio sociale, umanitario, di riparazione alle conseguenze economiche dell'infortunio.

Le conseguenze economiche variano secondo le condizioni di famiglia del contadino, e quindi vi è bisogno d'una gradazione d'indennità. In caso di inabilità assoluta il danno poi è maggiore che in caso di morte.

Si accorda coi precedenti oratori nel ritenere indispensabile l'indennità per la inabilità temporanea. È soprattutto questione morale.

Ricorda che in quarantasette anni da che egli esercita direttamente i suoi beni, su 800 persone alle sue dipendenze, si sono avuti soltanto tre morti per causa violenta, una invalidità permanente totale e due parziali. Codesti casi sono dunque rarissimi. Molto più comuni sono invece quelli dell'invalidità temporanea.

Nessun pensiero deve dare la conseguenza finanziaria, perchè le indennità si riducono sempre a cifre molto piccole.

Quanto alla tariffa si noti che debbono essere esclusi dalla nuova assicurazione tutti coloro che sono soggetti all'assicurazione comune, e che pertanto il premio viene ridotto a misure molto modeste. Egli, su 6000 ettari di terreno di cui 1000 coltivati, non paga che ottocento lire annue per la assicurazione fatta presso la Cassa nazionale.

Vi è discussione su chi debba pagare la tassa per la indennità; se soltanto il conduttore oppure, nei fondi a mezzadria, il mezzadro. Egli ritiene che in ogni caso debba pagare il conduttore.

Conclude inneggiando alla legge che è atto di doverosa gratitudine verso i nostri contadini e serve a stringere sempre più nobilmente i vincoli fra le classi sociali. (Vive approvazioni).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

Si procede allo spoglio delle schede.

Risultato di votazione.

FRASCARA. L'opportunità e la necessità dell'assicurazione per gl'infortuni agricoli è stata dimostrata dal fatto che già sono sorte varie mutue associazioni di proprietari che han dato buona prova. L'Ufficio centrale ed il ministro considerano il progetto come un esperimento; ma, secondo la sua opinione, bisognava subito arrivare all'istradamento delle mutue.

L'articolo 7 in cui si dice che i contributi saranno determinati per ogni compartimento in ragione della estensione dei terreni, della specie di coltivazione, della mano d'opera ecc. non ci dice poi chi farà la stima per codesti contributi, che è molto più difficile che non sia la stima per i contributi dell'imposta fondiaria. Forse si attribuirà tale incarico agli agenti delle imposte; ma si deve considerare che questi sono in numero limitato e che, se è giusto che si paghino le spese di amministrazione, è doveroso che non si creino altri organismi burocratici con inutile stipendio e complicazione. (Approvazioni).

Ha fatto questa osservazione, che non era stata affacciata da precedenti oratori e che egli reputa di molta importanza. Del resto voterà con entusiasmo il disegno di legge, come segno di amore, di gratitudine per le classi lavoratrici agricole. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale, riservata la parola al ministro ed al relatore.

DE NAVA, ministro dell'industria, commercio e lavoro. Degli oratori che hanno partecipato a questa discussione l'on. Beneventano si è dimostrato oppositore al principio della legge; l'on. Garofalo scettico sulla necessità della legge e persino sulla esistenza degli infortuni; favorevoli gli altri oratori Passerini Angelo, Tanari, Lamberti, Ferrero, Faina, Frascara, che domandano anzi delle integrazioni alla legge stessa.

L'on. Beneventano non vuole l'obbligatorietà dell'assicurazione considerando sufficiente che il proprietario sia obbligato alla indennità; ma, quando si è garantito il diritto all'indennità, come si garantirà il pagamento? Fatta l'ipotesi del proprietario di un ettaro di terreno che debba pagare per grave infortunio l'indennità di 3500 lire stabilita dalla legge, come potrà egli farvi fronte? Invece con l'assicurazione basterà che egli abbia pagato la piccola quota in proporzione del suo terreno perchè all'infortunato venga corrisposta l'indennità dovutagli. (Approvazioni).

L'onorevole Beneventano vorrebbe pure che la responsabilità civile venisse sancita, così come è nella legge francese; ma il Governo non ha creduto che vi sia alcuna ragione di allontanarsi per la legge sugli infortuni agricoli dai criteri adottati nella legge sugli infortuni industriali.

C'è poi l'altra obiezione del senatore Beneventano il quale osserva che, gravando la proprietà fondiaria con l'aliquota di lire 1,50 per ettaro, si viene ad esigere su ventisette milioni di ettari circa 40 milioni di lire.

Ma egli non ha riflettuto che le lire 1,50 sono il limite massimo dell'aliquota, mentre il limite medio è di circa lire 0,50, con un totale di 13 milioni: onere sensibile, ma non intollerabile. (Approvazioni).

Venendo a rispondere all'onorevole Garofalo osserva che egli ha messo in rilievo una caratteristica del disegno di legge che si allontana dai metodi ordinari di assicurazione, con l'assicurazione collettiva di diritto di tutti i lavoratori della terra.

Ora è bene che si sia trovato questo nuovo sistema, col quale si evita un onere finanziario eccessivo ed anche tutte quelle formalità

burocratiche, che ripugnano ai proprietari e conduttori e sono più fastidiose dello stesso pagamento.

Non si tratta di una imposta, ma di un contributo addizionale dell'imposta fondiaria.

La illazione del senatore Garofalo che si tratti di sussidi e non di assicurazione, è inesatta; si tratta appunto di assicurazione, con una gestione propria alla quale sono interessati i proprietari in sommo grado, perchè deriverà dalla loro oculatezza nel pagare l'indennità a chi ne abbia diritto, lo stato di avanzo o di disavanzo della Cassa e il conseguente vantaggio o svantaggio dei proprietari medesimi. Non consente perciò nella proposta che i proprietari siano esclusi dalla Commissione.

L'on. Garofalo trova che i casi d'infortunio sono rarissimi, e sproporzionata in confronto a quelli la cifra dei nove o dieci milioni di assicurati.

Ma, evidentemente, tutti i nove o dieci milioni sono suscettibili d'infortunio, ed è pregio della legge che vi sia una tale sproporzione tra assicurati ed infortunati, perchè in tal modo minore sarà la quota che da ciascun proprietario dovrà essere pagata.

Del resto l'opinione che gl'infortuni gravi in agricoltura sono rari è corrente, ma non giustificata.

Se ci riferiamo alla Germania, dove l'assicurazione agricola ha trovato il campo più fecondo, notiamo che nel 1911 su 17 milioni di assicurati vi furono 2353 casi d'infortunio mortale, 21.425 casi d'infermità permanente; onde, fatta la proporzione, si dovrà presumere che in Italia su 9 o 10 milioni di assicurati si avranno 1300 infortuni del primo tipo e nove o dieci mila del secondo.

Le nostre statistiche ci consiglierebbero cifre minori; ma dobbiamo rilevare che si tratta di statistiche non generali come in Germania ma per zone determinate, quindi di meno sicura approssimazione.

Altra opinione corrente non giustificata è che la maggior percentuale degli infortuni agricoli derivi dalle macchine. Questo non è esatto, come l'oratore dimostra con dati forniti dalle statistiche germaniche.

Il senatore Garofalo ha lamentato che nel disegno di legge non si consideri una delle cause più grandi di invalidità al lavoro: la malaria. Ma la malaria non può rientrare che nella categoria delle malattie professionali, materia non prevista dal disegno di legge. A questo proposito però deve dichiarare che il Governo ha in animo di procedere allo studio dell'assicurazione dei lavoratori contro le malattie professionali e di muovere un primo passo su questa via.

Il senatore Passerini ha chiamato questo disegno di legge un acconto e ha detto che occorre essere più audaci nelle riforme sociali.

L'oratore conviene in questa necessità, ma con certa misura e limiti. Ora, è indubitato che il disegno di legge è un atto di audacia in quanto proclama l'assicurazione generale obbligatoria di tutti i contadini, con una forma di assicurazione collettiva di diritto.

Gli oratori favorevoli al disegno di legge, in sostanza, hanno fatto delle domande che si riducono a questi due punti: misura delle indennità ed estensione di esse alle invalidità temporanee.

Quanto alla misura delle indennità, crede opportuno il criterio di una indennità fissa in relazione alla efficienza economica dell'infortunato, come ha accennato il senatore Faina. La tabella annessa al disegno di legge ha appunto queste caratteristiche.

Ritiene opportuno mantenere la fissità delle indennità in base ad un salario medio, anche per le ragioni accennate dal senatore Tanari, perchè è difficile stabilire il salario e perchè sono assicurati molti lavoratori senza salario fisso.

Per ciò che riguarda le invalidità temporanee, che costituiscono certamente il maggiore numero delle invalidità, è certo che, se vuolsi fare atto completo di previdenza sociale, occorre contemplarle; ma per il momento bisogna soprassedere, perchè il sistema di provvedere alle malattie producenti invalidità temporanea per mezzo dell'assicurazione, è un sistema eminentemente antieconomico.

Crede di aver risposto esaurientemente ai diversi oratori per ciò che riguarda le osservazioni più importanti da essi fatte; per le altre si riserva di parlare nella discussione degli articoli.

Concludendo, manifesta il suo compiacimento per l'alto sentimento patriottico col quale il Senato non ha voluto prendere le sue vacanze estive, senza prima approvare questo disegno di legge, atto di giustizia sociale per i lavoratori della terra che, come dice la relazione dell'Ufficio centrale, nelle armi mietono splendidi allori per la nuova gloria d'Italia.

Questo è uno dei primi atti a favore dell'agricoltura, dalla quale l'Italia attende nuove e copiose sorgenti di prosperità e grandezza. (Approvazioni vivissime — Applausi).

CAVASOLA, relatore. Crederebbe di pregiudicare l'impressione prodotta dal discorso dell'on. De Nava, se prendesse la parola nella discussione generale; si riserva perciò di parlare nella discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Rimanda la discussione degli articoli alla prossima seduta.

Interrogazione.

PRESIDENTE. Annuncia che il senatore Bergamasco ha inviato alla Presidenza la seguente interrogazione:

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole presidente del Consiglio per sapere se non ritenga necessario e indispensabile che chi è investito dell'alto comando delle forze navali abbia a risiedere sulle navi ».

BOSELLI, presidente del Consiglio. Prega il senatore Bergamasco di sospendere lo svolgimento della sua interrogazione, sia perchè non è presente il ministro della marina, sia perché per rispondere ad essa l'oratore dovrebbe entrare in considerazioni, che il momento e l'opportunità non consentono.

Conosce i sentimenti del senatore Bergamasco ed è certo che la sua interrogazione muove solamente dalla grande sollecitudine che egli ha, perchè la nostra marina prosegua sempre con la maggiore compagine di efficienza gloriosa, e in modo anche da escludere tutte quelle discussioni che possono pregiudicare tale compagine; e sa, d'altra parte, che il senatore Bergamasco ammira, al pari di lui, i servizi che la nostra marina da guerra già diede alla presente nostra impresa nazionale, ed al pari di lui confida in quelle altre prove di valore, che essa darà alla guerra nostra e alla guerra della civiltà. (Bene).

Perciò il senatore Bergamasco, che nutre tali sentimenti e sa che essi sono conformi a quelli dell'oratore, non vorrà insistere per un prossimo svolgimento della interrogazione, affidandosi ai suoi sentimenti che la considerano con quella ponderazione che meritano tutte le interrogazioni che vengono da membri del Senato del Regno. (Approvazioni).

BERGAMASCO. Nel rivolgere la sua interrogazione al presidente del Consiglio non si è dissimulata la grande delicatezza dell'argomento che essa investiva. Tuttavia prevalse in lui il fermo convincimento di rendere un servizio alla nostra valorosa marina e per essa al paese.

La risposta cortesissima del presidente del Consiglio, l'omaggio che egli ha reso al sentimento che muove la sua interrogazione, l'assicurazione che il suo sentimento è perfettamente condiviso, e l'invito di aver fiducia in lui lo persuadono ad accettare il desiderio espresso di rinviare lo svolgimento dell'interrogazione. (Bene!).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione per la nomina di un membro del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica:

Senatori votanti	76
Maggioranza	39
Ebbero voti:	
Il senatore Tommasini	37
Il senatore Mazziotti	30
Voti nulli o dispersi	2
Schede bianche	7

Ballottaggio fra i senatori Tommasini e Mazziotti.

Sull'ordine dei lavori del Senato.

PRESIDENTE. Avverte che l'esercizio provvisorio e le altre leggi da discutersi prima delle vacanze, non possono essere messe all'ordine del giorno che per lunedì.

Lunedì quindi si potrebbe anche continuare e terminare la discussione del disegno di legge per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, perchè forse non basterà una sola seduta ad esaurire la discussione degli articoli, dati i non pochi emendamenti che sono stati presentati.

PEDOTTI, presidente della Commissione di finanze. Avverte che la relazione sul disegno di legge per l'inchiesta parlamentare sulle Esposizioni non potrà essere presentata che domani, e che quindi il disegno di legge non potrebbe essere discusso che lunedì.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni in contrario, rinvia il seguito della discussione a domani.

La seduta termina alle ore 19.

RESOCONTO SOMMARIO — Domenica, 15 luglio 1917

Presidenza del presidente MANFREDI
e poi del vice-presidente BLASERNA.

La seduta comincia alle ore 16.

BISCARETTI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Ringraziamenti.

BISCARETTI, segretario. Legge un messaggio del ministro degli affari esteri col quale partecipa i ringraziamenti del Governo belga al Senato per le nobili parole pronunciate in occasione della morte del presidente della Camera belga, e per la manifestazione di simpatia che ebbe luogo in detta circostanza, altamente apprezzata dall'intera nazione belga.

Legge poi i ringraziamenti del senatore Todaro per le condoglianze del Senato a lui inviate e rivolti specialmente al senatore Tommasini, da cui partì la proposta, e al ministro della guerra che si associò a nome del Governo.

Per la elezione di un membro
del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Legge una lettera del senatore Tommasini, il quale, per motivi di salute, rinunzia alla sua candidatura nella votazione di ballottaggio per la elezione di un membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Commemorazione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

Abbiamo la notizia di un nuovo lutto. È morto ieri in Torino il senatore conte Tullio Pinelli che vi era nato il 30 aprile 1830. Figlio di magistrato illustre, che fu pur esso senatore, laureatosi in legge nel 1852, vestì ugualmente la toga e salì sino alle superiori cariche giudiziarie. Sedeva presidente della Corte di cassazione di Torino, quando giunse all'età del collocamento a riposo.

In Senato entrò per nomina del 25 ottobre 1896; ma gli obblighi della magistratura e da ultimo le condizioni di salute, lo impedirono di esservi frequente. Egli godè stima ed affetto e del suo nome rimarrà onorato ricordo. (Benissimo!).

DALLOLIO ALFREDO, ministro delle armi e munizioni. Si associa a nome del Governo.

FERRERO DI CAMBIANO. Unisce la sua parola di cordoglio e di rimpianto per l'esimio magistrato senatore Pinelli, che fu di una operosità esemplare.

Propone che siano mandate alla famiglia le condoglianze del Senato. (Bene!).

PRESIDENTE. Consentendo il Senato, sarà sua cura dar corso alla proposta.

Presentazione di una relazione.

PEDOTTI, presidente della Commissione di finanze. Presenta la relazione al disegno di legge per un'inchiesta parlamentare sulla liquidazione delle gestioni per le esposizioni di Roma, Torino e Palermo e liquidazione delle esposizioni di Bruxelles, Faenza e Parma.

Approvazione di un disegno di legge.

BISCARETTI, segretario. Dà lettura del disegno di legge: « Istituzione di una Commissione parlamentare per l'esame della tariffa doganale » (N. 371).

Non ha luogo discussione generale, e, senza discussione, sono approvati gli articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

TORRIGIANI FILIPPO, segretario. Procede all'appello nominale per la votazione di ballottaggio per la nomina di un membro nel Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, e del disegno di legge « Istituzione di una Commissione parlamentare per l'esame della tariffa doganale ».

Si lasciano le urne aperte.

Presidenza del vice presidente BLASERNA.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni sul lavoro in agricoltura » (N. 360-A).

PRESIDENTE. Ricorda che ieri fu chiusa la discussione generale: si procede alla discussione degli articoli.

DE NAVA, ministro per l'industria, lavoro e commercio. Il senatore Beneventano ha presentato, sotto forma di emendamenti, un vero contro progetto all'attuale disegno di legge, inspirandosi ad un sistema diametralmente opposto. Per le ragioni già dette nel discorso di ieri, egli dichiara di non potere accettare il contro progetto del senatore Beneventano e neppure può discutere i suoi articoli uno per uno. Prega l'onorevole Beneventano di non insistere, perchè il rifiuto da parte del ministro a discutere il contro progetto dipende dalle ragioni ieri espresse.

BENEVENTANO. Sente il dovere di mantenere l'indirizzo proposto, perchè nell'applicazione della legge si dovrà poi ritornare sui propri passi.

Osserva che lo scopo della legge è di apprestare alle vittime degli infortuni le dovute indennità. Ciò è giusto, è corretto, è umano. Le obbiezioni del ministro in favore dell'assicurazione obbligatoria e contro l'assicurazione libera cadono, se si riflette che il legislatore deve tener conto della gran massa degli interessi e non impressionarsi dei casi speciali.

PRESIDENTE. Rileva all'on. Beneventano che egli rientra nella discussione generale.

BENEVENTANO. Egli ha inteso di discutere il suo emendamento all'articolo primo. Ma si riserva di parlare ai singoli articoli e specialmente quando si tratterà della quota.

DORIGO, all'articolo primo. Interprete anche del pensiero del senatore Garofalo, illustra l'emendamento da questi presentato all'articolo primo, lettera *a*), che consiste nel sopprimere le parole: « al 70 anni compiuti ». Egli crede che, data la morigeratezza dei contadini, ve ne siano non pochi abili al lavoro oltre i 70 anni: perciò deve essere tolto il limite massimo, o almeno portato agli anni 75.

DE NAVA, ministro dell'industria, commercio e lavoro. In verità, nessuno della famiglia agricola ha efficienza economica oltre ai 70 anni. Tuttavia accetta il termine più lato degli anni 75, secondo la proposta dei senatori Garofalo, Lamberti e Dorigo.

Non può accettare l'emendamento del senatore Lamberti che vorrebbe fosse portato dai nove ai dodici anni il termine minimo dell'età per l'assicurazione obbligatoria.

La legge sulle donne e sui fanciulli non contempla i lavori agricoli: quindi non si contravviene a quella, facendo lavorare i fanciulli dai nove ai dodici anni.

Del resto anche nelle industrie il divieto del lavoro non impedisce il risarcimento alla famiglia del fanciullo di un eventuale danno patito. Prega perciò il senatore Lamberti di non insistere.

Non può accettare l'altro emendamento del senatore Garofalo alla lettera *b* con l'aggiunta delle parole: « e che siano in condizione economica disagiata » perchè non sono possibili certe indagini.

Deve poi proporre alcune modificazioni al testo del disegno del-

l'Ufficio centrale: l'indicazione dell'età dai nove ai 75 anni compiuti va trasportata al primo comma, perchè riguarda tutte le specie di assicurati e non i soli lavoratori indicati alla lettera *a*.

La dicitura dell'Ufficio centrale alla lettera *b*) « i proprietari, ecc. che prestano opera abituale » andrebbe sostituita dall'altra del progetto ministeriale che dice « opera manuale o continuativa ».

Il limite del compenso per i soprastanti di cui alla lettera *c*) dovrebbe essere di L. 7, com'è nel progetto ministeriale, e non di L. 10 come ha corretto l'Ufficio centrale, perchè il limite di L. 7 si trova già nelle assicurazioni industriali.

CAVASOLA, relatore. L'Ufficio centrale accetta di modificare i termine dei 70 anni con l'altro dei 75. Prega anche egli il senatore Lamberti di non insistere sull'elevamento del termine minimo dell'età dai 9 ai 12 anni, perchè l'istruzione obbligatoria non impedisce che i ragazzi di 9 o 10 anni aiutino i genitori nelle prestazioni agricole e siano perciò anch'essi soggetti ad infortunio.

Quanto agli emendamenti proposti dal ministro, accetta lo spostamento al primo comma dei limiti di età; accetta anche l'aggiunta dell'aggettivo « manuale », ma desidera conservare l'aggettivo « abituale », invece che l'altro « continuativa », perchè può darsi che il lavoratore presti la sua opera fuori del proprio podere ed è giusto che, dovunque vada, anche per pochi giorni, sia sempre garantito.

Rileva infine che l'elevazione del limite dalle 7 alle 10 lire per i soprastanti è resa necessaria dalle più difficili condizioni di vita.

DE NAVA, ministro dell'industria, commercio e lavoro. Accetta le osservazioni del relatore.

LAMBERTI. Accetta di ritirare l'emendamento che riguarda il termine minimo dell'età per l'assicurazione, emendamento che gli era stato ispirato dalla legge che protegge il lavoro dei fanciulli.

Si dà lettura dell'art. 1 proposto dal senatore Beneventano, ma non accettato nè dal ministro nè dall'Ufficio centrale.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Il senatore Beneventano ha dichiarato che, ove non si accettasse il suo primo articolo, intendeva ritirati gli altri. Pertanto gli emendamenti del senatore Beneventano sono tutti ritirati.

L'articolo 1 è approvato secondo il testo dell'Ufficio centrale con gli emendamenti proposti dal ministro e accettati dall'Ufficio centrale.

DE NAVA, ministro dell'industria, commercio e lavoro. All'art. 2 non può accettare l'emendamento del senatore Lamberti che vorrebbe fare entrare nella nuova assicurazione anche gli operai addetti alle macchine agricole già assicurati individualmente. E non lo accetta perchè si verrebbe a togliere a cotesti operai un privilegio acquisito.

CAVASOLA, relatore. Ogni operaio agricolo che lavora alle macchine gode di un'assicurazione con contratto stabile e personale. Se vi si sostituisce un'assicurazione collettiva di carattere sperimentale e precario, com'è quella oggi in discussione, l'operaio potrebbe risentirne uno svantaggio.

Prega il senatore Lamberti di non insistere nel suo emendamento.

LAMBERTI. Non insiste, ma osserva che nella relazione del ministro a pagina 8 e nell'art. 3 del disegno di legge non si determina alcuna diversità negli infortuni, e scopo del suo emendamento era di evitare che il proprietario del fondo si trovasse di fronte a due assicurazioni di carattere diverso.

L'articolo 2 è approvato nel testo proposto.

TANARI. All'articolo 3°. In relazione a quanto ebbe a dire ieri ed alla dichiarazione fatta dal ministro che, se il Senato lo desiderasse, non sarebbe alieno dall'introdurre nel disegno di legge l'indennità per l'invalidità temporanea, chiede che tale indennità venga inclusa nelle disposizioni dell'art. 3.

Rileva che il criterio, secondo il quale è stata compilata la tabella, in base cioè ad un salario medio degli agricoltori in tutta Italia, è poco pratico, è poco giusto.

Propone un emendamento relativamente all'assicurazione per l'invalidità temporanea, e si riserva di fare proposta per la tabella, uditi il ministro e l'Ufficio centrale.

PASSERINI ANGELO. Si associa alle cose dette dal senatore Tanari ed appoggia l'emendamento proposto dal senatore Ferrero di Cambiano.

L'esclusione dell'assicurazione per l'invalidità temporanea egli crede avrebbe conseguenze gravi nelle Provincie in cui questa attualmente esiste.

FIGOLI DES GENEYS. Dichiara di essere favorevole alla assicurazione per l'invalidità temporanea, che egli, per propria esperienza, ritiene utile ai lavoratori agricoli.

FERRERO DI CAMBIANO. Invita il ministro e l'Ufficio centrale ad accettare l'emendamento da lui proposto e di cui ieri ha dato ragione. Ciò che oggi ha udito lo persuade che la legge non riuscirebbe simpatica e non sarebbe giusta, se non contenesse anche l'assicurazione per l'invalidità temporanea.

È persuaso che con la carenza di dieci giorni, che egli propone, si eviti il pericolo della simulazione d'infortuni, e dimostra che il gravame finanziario non raggiungerebbe le proporzioni previste dal ministro. Ad ogni modo, occorre soddisfare il desiderio generalmente espresso e che risponde alle giuste aspirazioni dei contadini.

CAVASOLA, relatore. Intorno al primo emendamento presentato dal senatore Garofalo, dice che l'Ufficio centrale è rimasto fermo all'espressione del disegno di legge ministeriale, pur sapendo che le parole « in occasione di lavoro » hanno dato luogo a molte controversie; ma, considerando che la legge del 1904 ha ormai una giurisprudenza, è sembrato all'Ufficio centrale opportuno di adagiarsi all'esperienza fatta, per non dare adito al prodursi di una lunga serie di controversie, che verrebbe a demolire tale giurisprudenza.

Il senatore Garofalo con un secondo emendamento chiede che alle parole « che abbia diminuito più del 20 per cento l'attitudine ecc. » vengano sostituite queste: « che abbia diminuito molto notevolmente l'attitudine ecc. ». L'Ufficio centrale non è entusiasta della distribuzione per centesime parti della capacità lavorativa; ma l'ha conservata, perchè in pratica è stato seguito questo metodo; e lo stesso disegno di legge dell'on. Luzzatti conteneva una tabella che stabiliva le percentuali diminuzioni di attitudine al lavoro.

Per queste ragioni l'Ufficio centrale non può accettare gli emendamenti del senatore Garofalo.

Esamina poi la questione dell'assicurazione per l'invalidità temporanea. L'Ufficio centrale non è stato mai oppositore di questa forma di assicurazione, e comprende che il non includerla nella legge è togliere gran parte della sua utilità.

La stessa impressionante osservazione fatta di dividere a centesimi l'indennizzo per la invalidità temporanea dimostra la grande incertezza che vi è per stabilire tale indennizzo. In pratica si misura la lesione in base ai giorni di degenza del colpito; si considera la malattia; ecco perchè non avendosi gli elementi sicuri per la valutazione dell'indennizzo, si è entrati nella via delle distinzioni.

Il progetto di legge non toglie l'assicurazione per l'invalidità temporanea nei luoghi dove già vige, ed impone al Governo l'obbligo di mettere in attuazione nel termine di tre anni una legge per la assicurazione per le malattie, nella quale trovi posto la invalidità temporanea.

Quest'obbligo è stato accettato dal Governo; e, qualora il Governo non provvedesse, si avrebbe per tutti i luoghi l'assicurazione per l'invalidità temporanea.

L'Ufficio centrale, quindi, ha dimostrato pieno il suo favore alla assicurazione per l'invalidità temporanea; e, se il Senato ed il ministro crederanno di poterla attuare fin d'ora, l'Ufficio centrale non potrà che associarsi.

TANARI. Gli sembra che si confonda il concetto della malattia temporanea con quello degli infortuni temporanei.

Il progetto di legge, per essere efficace, deve includere l'assicurazione per l'invalidità temporanea, senza attendere i tre anni.

FAINA. Vi sono dei contratti con la Cassa nazionale per gli infortuni nei quali è ammessa l'invalidità temporanea dopo cinque giorni.

Domanda quale sarà la sorte di tali contratti.

CAVASOLA, relatore. Al senatore Faina risponde che se c'è contratto, l'assicurazione rimane; è poi da tenere conto dei luoghi.

Al senatore Tanari ripete ciò che ha già dichiarato, cioè che l'Ufficio centrale accoglierebbe volentieri nel progetto di legge l'assicurazione per l'invalidità temporanea, qualora il Governo ed il Senato la volessero attuare subito. Non ha fatto alcuna confusione di concetti: ha parlato della valutazione dell'infortunio lieve, per la quale gli assicuratori hanno per base i giorni d'invalidità.

È stato accennato al pericolo che, il giorno che augura prossimo, in cui le terre irredente saranno collegate alla madre Patria, esse potrebbero perdere il beneficio di cui già godono dell'invalidità temporanea; ma ciò non può accadere, perchè, non solo vi è la disposizione del progetto di legge, ma vi è la consuetudine locale.

FIGOLI DES GENEYS. Crede che, migliorando lo stato del contadino, se ne avvantaggi il reddito del fondo; vorrebbe quindi abbreviare il termine di carenza per l'invalidità temporanea.

DE NAVA, ministro dell'industria, commercio e lavoro. Ricorda al senatore Tanari che l'art. 24 del disegno di legge stabilisce che dovrà essere emanata una tabella che indichi le gradazioni della inabilità. Ma per mettere in armonia il primo comma dell'art. 3 con l'art. 24 propone si aggiunga: « abbia diminuita più del 20 per cento l'attitudine al lavoro (senza la parola « professionale ») in conformità della tabella che sarà compilata a termine dell'art. 24 lettera *a*) ». Non può accettare di riportarsi alla tabella dell'art. 5, perchè forse quella tabella dovrà essere soggetta a modificazioni.

Riconosce importanti le considerazioni svolte dal senatore Tanari; ma si è creduto evitare contestazioni per la determinazione dell'indennità, perchè il salario agricolo non ha una misura precisa come quello degli operai dell'industria. Però, riconoscendo la possibilità di un trattamento diverso per le diverse regioni, proporrebbe un emendamento, che ammettesse la possibilità di tabelle per compartimenti, senza pregiudicare in alcun modo il principio della tabella fissa in rapporto ad un salario presunto e ad un salario predisposto in base ai registri di pagamento.

L'emendamento potrebbe essere redatto così: « La tabella è soggetta a revisione ad intervalli non inferiori ad un biennio, nè superiori ad un quinquennio, con le norme che saranno determinate nel regolamento; potranno anche essere stabilite dopo un biennio tabelle distinte per i singoli compartimenti di assicurazione ».

Non è possibile supporre che egli non sia favorevole al principio dell'invalidità temporanea; solo vorrebbe arrivarci con ponderazione, per evitare spese inutili.

Il Governo ha accettato l'art. 3 dell'Ufficio centrale che gl'impone l'obbligo di attuare fra tre anni una legge che comprenda l'invalidità temporanea; tale termine potrebbe essere ristretto a due anni; così si potrà organizzare l'assicurazione per le malattie, e per mezzo di quest'assicurazione, con minore spesa, arrivare alla organizzazione dell'invalidità temporanea; è questione di un differimento, che spera il Senato vorrà accogliere.

SINIBALDI. Constata l'accordo perfetto nel merito della questione. Ma perchè si vuole attendere una legge futura?

Quando si tratta di giustizia sociale bisogna farla completa, perchè non diventi ingiustizia.

È preoccupato dall'impressione che potrebbe fare il differimento. Si affermi il principio dell'individualità temporanea, salvo, qualora il ministro creda necessario un termine, stabilire una proroga, regolando però fin d'ora la materia di tale invalidità.

FERRERO DI CAMBIANO. Insiste sul suo emendamento. Il ridurre il termine da tre anni a due non significa nulla; sussisterebbero sempre le differenze fra i contadini che già godono l'assistenza per invalidità temporanea e gli altri ai quali si concederebbe solo quella per invalidità permanente.

Dichiara poi che la Cassa nazionale per gli infortuni ha un tale organismo da potere applicare in breve tempo l'indennità, anche per la invalidità temporanea.

DE NAVA, ministro dell'industria, commercio e lavoro. Dopo le dichiarazioni già da lui fatte e favorevoli al principio dell'indennità per invalidità temporanea, e di fronte al consenso unanime del Senato, non si oppone all'emendamento del senatore Ferrero.

Solo desidera che, quando si voterà l'ultimo articolo del disegno di legge, si tenga presente che per il detto emendamento il termine di attuazione della legge dovrà essere piuttosto largo, e tale da permettere che questa disposizione venga assorbita nel prossimo progetto per le assicurazioni sulle malattie.

CAVASOLA, relatore. Ha sentito dire che si usa un'ingiustizia ad una parte di contadini: ciò non è vero. Nulla si concede ad uno che non venga in pari tempo concesso ad altri: soltanto si rispettano dei diritti acquisiti e si concedono dei diritti a quelli che sino ad ora non ne avevano alcuno.

Il differimento indicato nel termine di tre anni non è artificio di parola; perchè si vuole anche la legge per l'assicurazione sulle malattie e con quel termine s'impegna il Governo in doppia maniera: a preparare la nuova legge ed a sancire l'indennità per invalidità temporanea, qualora entro un triennio l'assicurazione sulle malattie non sia già attuata (Approvazioni).

DE NAVA, ministro dell'industria, commercio e lavoro. Occorre modificare il primo comma dell'art. 3 in modo che contempli l'emendamento del senatore Ferrero, e propone pertanto che si tolga l'indicazione « una inabilità permanente parziale che abbia diminuita più del 20 per cento l'attidine al lavoro », perchè, col criterio dell'invalidità temporanea, non ha più ragione di essere quella percentuale.

TANARI. Propone che all'art. 3 dopo la frase « ovvero una inabilità permanente parziale » si aggiunga la frase « nonchè l'invalidità temporanea ».

FERRERO DI CAMBIANO. È precisamente la sua proposta con la quale aggiunge al primo comma la frase « ovvero una inabilità temporanea maggiore di dieci giorni con un massimo di 90 giorni ».

FERRARIS MAGGIORINO, presidente dell'Ufficio centrale. Propone che sia rinviata la votazione sull'art. 3 per dar modo al Governo e all'ufficio centrale di compilare un altro articolo, secondo i risultati della discussione.

Il Senato consente.

L'art. 4 è approvato senza discussione.

FERRERO DI CAMBIANO. All'art. 5. Chiede schiarimenti su questo articolo e ricorda che ha presentato una articolo sostitutivo.

PASSERINI ANGELO. Invita ad approvare l'articolo dell'Ufficio centrale. Con l'emendamento del senatore Ferrero si limita l'esercizio della funzione assicuratoria ai sindacati e alle Casse mutue e si escludono le Compagnie anonime esistenti, come quella che è in provincia di Brescia, ed altre che esercitano lodevolmente da vari anni.

FRASCARA. Svolge il suo emendamento che consiste nell'aggiungere all'art. 5 il comma seguente:

« Le disposizioni di quest'articolo si applicano alle Casse mutue che potranno costituirsi prima della pubblicazione della presente legge per esercitare le assicurazioni contro gl'infortuni sul lavoro agricolo nell'intero territorio di una o più Provincie ».

Rileva che, col suo emendamento, si eviterà un complicato organismo burocratico e si agevoleranno le opererazioni per mezzo delle Casse locali.

LAMBERTI. Aveva presentato un emendamento di cui l'ultima parte, cui si erano associati i senatori Faina e Tittoni, coincide con l'emendamento del senatore Frascara.

Pertanto si associa alle considerazioni di quest'ultimo e ritira l'ultima parte del proprio emendamento. Ma chiede di conservare la prima parte, che tende a rendere definitivo l'esercizio delle attuali Casse mutue che hanno dato buona prova.

CAVASOLA, relatore. L'articolo quinto è stato oggetto di molte discussioni. Nella relazione del Governo è espressa la tendenza a giungere fra qualche anno alle mutualità; però nel testo non c'è alcuna assicurazione nè per le Mutue esistenti, nè per altre che si

volessero costituire, onde la ragione delle modificazioni apportate all'articolo dall'Ufficio centrale, inspirate agli stessi concetti espressi dai senatori Frascara e Lamberti per la vita delle Mutue, con esplicita dichiarazione a garanzia del libero funzionamento delle Casse che esercitano l'assicurazione per infortuni sul lavoro.

L'emendamento presentato dal senatore Ferrero non è che l'articolo 16 del progetto ministeriale e si riferisce a quelle mutue e sindacati sorti per esercitare l'assicurazione sugli infortuni del lavoro agricolo in base alla legge del 1904, il che significa per gli infortuni causati dalle macchine agrarie.

L'Ufficio centrale, per tradurre in atto il concetto espresso nella relazione ministeriale, di avere cioè il maggior numero di mutue, ha ammesso tutte quelle oggi esistenti e che esercitano l'assicurazione sugli infortuni agricoli.

L'esperimento che s'intende fare, riguarda il sistema, i benefici effettivi che saranno conseguiti, e la possibilità di addivenire a modificazioni, se ne sarà il caso, per tutte le mutue.

Dichiara che non può accettare l'emendamento del senatore Ferrero di Cambiano per le stesse ragioni per le quali l'Ufficio centrale non accettò l'articolo 16 del disegno di legge ministeriale.

Se oggi si accettasse l'emendamento del senatore Ferrero di Cambiano, la vita delle Mutue sarebbe troncata, perchè non potrebbero sussistere che ai fini della legge del 1904.

Non vede come, stando alla dizione dell'articolo 5 quale è proposto dall'Ufficio centrale, s'impedisca la costituzione di nuove Mutue.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

Si procede allo spoglio delle urne e alla numerazione dei voti.

Ripresa della discussione.

FRASCARA. Chiede che cosa pensino il ministro e l'Ufficio centrale del suo emendamento.

DE NAVA, ministro dell'industria, commercio e lavoro. Rileva che il disegno di legge affida per ora alla Cassa nazionale il servizio dell'assicurazione per gl'infortuni agricoli in esperimento temporaneo, e tende a creare un sistema di assicurazione territoriale collettiva. È quindi evidente come sia quasi impossibile conciliare tale sistema con quello di Mutue particolari.

La disposizione per la quale sono tollerate le Mutue attuali, darà luogo nella pratica a difficoltà; e il senatore Frascara comprenderà bene come tali difficoltà verrebbero aumentate, se si ammettesse la costituzione di nuove Mutue. Perciò egli accetta l'art. 5 come è stato proposto dall'Ufficio centrale con i seguenti emendamenti: primo che la disposizione, di cui al primo comma dell'articolo, riguardi tutti gli enti a cui si riferiva l'art. 16 del disegno di legge Ministeriale; secondo, che nel regolamento venga prescritta l'obbligatoria appartenenza agli istituti di tutte le aziende comprese nella zona di operazione.

LAMBERTI. Proponendo di cambiare il temporaneo in definitivo, egli non si è riferito al limite dei cinque anni proposto dall'Ufficio centrale; ma ha rilevato il carattere della temporaneità dalla dizione stessa dell'art. 5.

Egli intendeva che le Mutue seguitassero ad esercitare le loro funzioni senza la condizione della temporaneità, subordinandole alle norme del regolamento.

Osserva poi che la costituzione delle nuove Mutue, farebbe riuscire questa legge più gradita a molti.

Chiede al ministro ed all'Ufficio centrale di modificare la data del 26 marzo 1917, come è stabilita nell'articolo, sostituendovi quella della promulgazione della legge.

CAVASOLA, relatore. Rileva che il nuovo istituto della assicurazione contro gl'infortuni nel lavoro agricolo si introduce per un periodo sperimentale, ed ha per fondamento l'esercizio da darsi alla Cassa nazionale, entro un certo limite di tempo, e non creando un monopolio, in attesa di vedere dall'esperienza se sarà il caso di mutare organismo e metodi.

FERRERO DI CAMBIANO. È lieto dei chiarimenti avuti dal ministro e dal relatore perchè essi lo mettono nel caso di poter constatare che gli emendamenti proposti non erano stati dettati da una chiara visione delle cose.

Il sistema proposto dal ministro lascia sussistere le Mutue che hanno finora esercito l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro in agricoltura e determina delle zone nelle quali esse continueranno ad agire obbligatoriamente.

Comprende che possa accettarsi il suo emendamento nel sistema dell'Ufficio centrale e non in quello del ministro.

Quindi lo ritira e accetta l'emendamento proposto dal ministro, purchè nella redazione dell'articolo sia aggiunto che quando le Casse di cui si parla nell'articolo venissero a fallire al loro cómpito di funzionamento, e quando venisse revocata l'autorizzazione, si provvederà alla loro liquidazione ed al trapasso, occorrendo, alla Cassa nazionale per gli infortuni.

FRASCARA. Non può dichiararsi soddisfatto. Gli sembra che il suo emendamento sia concepito in termini da rispondere anticipatamente lle obbiezioni fatte dal ministro.

Nelle sue brevi osservazioni svolte ieri ed oggi, ha già spiegato il concetto dei suoi emendamenti.

Crede che possa essere favorita la costituzione di mutue in una o più Provincie, prima della pubblicazione della legge, senza che ciò intralci l'opera della Cassa nazionale per gli infortuni là dove le Mutue non esistono.

In quasi tutta l'Italia meridionale e centrale non vi sono mutue, che potrebbero sorgere in breve periodo di tempo, prima dell'applicazione della legge.

DE NAVA, ministro dell'industria, commercio e lavoro. Non può accettare l'emendamento del senatore Frascara che porterebbe all'obbligatorietà delle assicurazioni presso le mutue, anche quando queste fossero costituite da pochissime persone.

FAINA. Credeva che dopo tre anni di guerra fosse diminuito il feticismo per le istituzioni tedesche. In Italia vi è la tradizione del sistema delle iniziative individuali.

CAVASOLA, relatore. Non crede che l'osservazione del senatore Faina possa riferirsi al caso speciale in discussione.

Vi è grande differenza fra l'assicurazione volontaria e l'assicurazione obbligatoria. Quando lo Stato interviene e impone l'assicurazione ha il dovere di dare le garanzie necessarie agli assicurati.

Anch'egli aderiva alla tesi della possibilità delle Mutue nuove, ma si è arreso alle difficoltà di applicazione a cui ha accennato il ministro; non sarebbe alieno dall'introdurre l'assicurazione obbligatoria anche per mezzo delle Mutue, quando ciò fosse possibile; non sarebbe male che la legge permettesse un esperimento in tale senso; comprende però la riluttanza del ministro nell'ammettere due organizzazioni con la possibilità che una possa disturbare l'altra.

Presentazione di relazione.

AMERO D'ASTE. Presenta la relazione al disegno di legge: « Riforma della gestione delle riserve demaniali di pesca e di caccia nel lago Trasimeno ».

Ripresa della discussione.

LAMBERTI. Concorda con le idee espresse dal relatore.

DE NAVA, ministro dell'industria, commercio e lavoro. Crede che ciò che desiderano i senatori Frascara e Lamberti ed il relatore potrà essere attuato. Dal confronto dell'opera della Cassa nazionale per gl'infortuni, con l'opera delle Mutue si avranno i dati per la definitiva sistemazione di queste.

BISCARETTI, segretario. Legge il seguente emendamento concordato fra il ministro e l'Ufficio centrale:

« Le mutue, le Casse consorziali, i sindacati ed altri enti esercenti prima del 26 marzo 1917, in modo esclusivo o prevalente le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, potranno essere riconosciuti con decreto Reale ed ammessi a proseguite temporaneamente la loro azione nei limiti e alle condizioni che saranno stabiliti nel regolamento, il quale può anche prescrivere l'obbligatoria appartenenza ai predetti Istituti di tutte le aziende comprese nella zona di operazione ».

Il resto identico come nel testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento concordato.
È approvato.
Pone ai voti l'art. 5 così emendato.
È approvato.
FERRERO DI CAMBIANO. All'art. 6. Desidera avere assicurazione dal ministro che la ripartizione, di cui parla l'articolo, sarà fatta nell'interesse dell'economia della gestione.
DE NAVA, ministro dell'industria, commercio e lavoro. Dà assicurazione in tal senso.
L'art. 6 è approvato.
CAVASOLA, relatore. All'art. 7. Crede superfluo l'emendamento del senatore Garofalo.
FERRERO DI CAMBIANO. Egli ha proposto di elevare a due lire per ettaro il massimo del contributo sempre quando fosse compresa l'invalidità temporanea. Però, qualora il ministro credesse di mantenere il contributo a L. 1,50, non insisterebbe.
Vorrebbe fosse ristabilita la facoltà di variare il contributo prima del quinquennio e fosse ben dichiarato che il contributo verrà determinato dalle Mutue o dalla Cassa nazionale per gli infortuni.
SINIBALDI. Il senatore Frascara ha chiesto, a proposito dei contributi, quale sistema di determinazione si adotterà e si è preoccupato dell'organismo burocratico che avrebbe superato, come spesa l'entità del contributo stesso.
Chiede se, invece di addivenire ad una catastazione generale, non sia più pratico prendere come criterio di imposizione una determinata aliquota del tributo diretto.
DE NAVA, ministro dell'industria, commercio e lavoro. Il Governo non si dissimula la difficoltà di preparare le tariffe e di determinare i ruoli dei contribuenti; ma bisogna arrivare a ciò e presenta un emendamento perchè per le tariffe delle Mutue provvedano le Mutue; per quelle della Cassa nazionale provveda la Cassa Nazionale.
Seguire il consiglio dell'on. Sinibaldi, significherebbe usare a gran parte della popolazione un trattamento di sfavore appellandosi ad un catasto così sperequato. Il sistema sarà agevolato con la decentrazione per compartimenti, mediante l'opera di organi tecnici.
Osserva poi che, una volta ammessa l'indennità per invalidità temporanea, occorre aumentare il contributo e trova giusta la proposta dell'on. Ferrero di elevarlo a due lire. Questo massimo, del resto, esiste anche in alcune Casse mutue.
CAVASOLA, relatore. Trova soverchia l'elevazione del contributo a due lire. Dove l'assicurazione è applicata da vari lustri, il contributo non supera la cifra di L. 1,25. Con il limite di L. 1,50 il nuovo Istituto gode di un margine anche per l'imprevisto. Però non è materia su cui si possa improvvisare. Chiede sia riservata la decisione del Senato su questo art. 7 alla prossima seduta.
DE NAVA, ministro dell'industria, commercio e lavoro. Accetta la proposta dell'onorevole relatore Cavasola, anche perchè l'art. 7 deve essere coordinato all'art. 3. Chiede poi sia rimandata la decisione anche per l'art. 8, che deve essere coordinato all'art. 7.
(Il Senato consente).
DE NAVA, ministro dell'industria, commercio e lavoro. All'art. 9 sono stati presentati due emendamenti: uno del senatore Lamberti, il quale vorrebbe che il fondo di riserva fosse limitato al quantitativo di un anno; nel che egli concorda.
Accetta anche l'altro emendamento del senatore Ferrero, relativo all'esenzione dalla tassa di ricchezza mobile degli avanzi che la Cassa nazionale passa a riserva, e ha preso accordi in proposito col ministro delle finanze; ma propone che sia modificata la dizione dell'emendamento dell'on. Ferrero col farne un articolo aggiuntivo.
CAVASOLA, relatore. Rileva che il primo comma dell'art. 9 proposto dall'on. Ferrero esige lo stanziamento annuo di un compenso per le spese di gestione da assegnarsi alla Cassa nazionale.
Non vede la ragione dell'assegnazione di questo fondo, perchè le spese di gesti ne sono conglobate nelle spese di esercizio.
FERRERO DI CAMBIANO. Non ha inteso dir questo.
DE NAVA, ministro dell'industria, commercio e lavoro. L'emendamento del senatore Lamberti all'articolo 9 può essere così formulato:
« Fino a che il detto fondo non abbia raggiunto un ammontare uguale alla somma corrispondente ad un fabbisogno annuo ».
Quanto all'emendamento dell'onorevole Ferrero, di cui ha parlato l'onorevole Cavasola, si tratta di questione interna della Cassa nazionale e prega perciò il presentatore di non insistere.
FERRERO DI CAMBIANO. Non insiste sull'emendamento che sarà tema di regolamento.
Ringrazia il ministro che ha accettato l'emendamento relativo agli avanzi non soggetti ad imposta di ricchezza mobile, e prende atto che essendosi il ministro dichiarato nel senso della non tassabilità degli avanzi sugli infortuni agricoli, è evidente che tale tassazione non può applicarsi a nessuna specie di avanzi per la Cassa nazionale degli infortuni.
L'articolo 9 è approvato, con l'emendamento del senatore Lamberti.
PRESIDENTE. Legge un telegramma dell'Accademia Reale di agricoltura di Torino, che plaude al concetto della legge in discussione e fa voti sia sancito il diritto di libero funzionamento per le Mutue esistenti e per le altre che si costituiranno in concorrenza alla Cassa nazionale.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge:
Istituzione di una Commissione parlamentare per l'esame della tariffa doganale:

Votanti 71 — Favorevoli 68 — Contrari 3.

(Il Senato approva).
Proclama poi il risultato della votazione di ballottaggio per la nomina di un membro del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica:

Senatori votanti	70
Maggioranza	36
Ebbero voti:	
Il senatore Mazziotti	37
Il senatore Tommasini	21
Voti nulli o dispersi	2
Schede bianche	10

Eletto il senatore Mazziotti.

Ripresa della discussione.

LAMBERTI. Propone che il seguito della discussione sia rinviato a domani.
PRESIDENTE. Chiede se il Senato voglia tenere seduta domani, alle 10, per esaurire la discussione in corso, con una ripresa alle 16.
PEDOTTI, presidente della Commissione di finanze. Osserva che domani si dovrà discutere l'esercizio provvisorio dei bilanci sino al 31 ottobre 1917 e l'inchiesta per le Esposizioni del 1911.
Ritiene pertanto che sia opportuno tenere seduta solo nel pomeriggio incominciando alle 15, per evitare una discussione troppo affrettata.
SCIALOIA, ministro senza portafoglio. Propone che il Senato tenga una seduta antimeridiana domani per esaurire la discussione del disegno di legge per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro agricolo, ed una pomeridiana per discutere l'esercizio provvisorio e l'inchiesta sulle esposizioni.
Se la discussione sul disegno di legge per gl'infortuni non fosse esaurita nella mattinata, si potrà sospendere e riprenderla dopo esaurita la discussione degli altri disegni di legge.
MARIOTTI. Non crede necessario interrompere la discussione sul disegno di legge per l'assicurazione contro gl'infortuni nel lavoro agricolo.
È bene esaurire prima questa discussione e poi procedere a quella degli altri disegni di legge all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte in contrario, rinvia il seguito della discussione del disegno di legge a domani mattina alle ore 10.

Rimane inteso che si riprenderà nel pomeriggio la seduta alle ore 16 per esaurire, se sarà possibile, l'ordine del giorno.

La seduta è tolta alle ore 20.

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica

Comando supremo, *14 luglio 1917* — **(Bollettino di guerra n. 781).**

La notte sul 13 nell'alta valle Cia (Torrente Vanoi) un riparto del battaglione alpino « Val Camonica » sorprese e distrusse un posto avanzato nemico a 2338 metri, riportando nelle nostre linee prigionieri e materiali. Durante la giornata di ieri la lotta delle artiglierie fu vivace tra Adige e Astico. Sulla rimanente fronte la nostra disturbò movimenti nemici sul nevaio di Cima Cece (Val di Travignolo), in Valle Garmorara, sul Monte Zebio e sulla rotabile Chiapovano-Santa Lucia; quella avversaria battè di preferenza nostre posizioni sul medio Isonzo e sul Carso.

L'attività aerea fu ovunque notevole durante l'intera giornata. Tutti i nostri velivoli rientrarono felicemente; uno avversario, abbattuto in combattimento aereo, precipitò tra Miramare e Trieste.

Cadorna.

Comando supremo, *15 luglio 1917* — **(Bollettino di guerra n. 782).**

Tra Garda e Leno di Vallarsa numerose pattuglie nemiche vennero respinte col fuoco. Ad oriente di Gorizia nuclei che tentavano avvicinarsi alle nostre posizioni sull'altura di quota 126 di Grazigna furono ricacciati a colpi di bombe a mano. La lotta di artiglieria mantenutasi generalmente moderata su tutta la fronte si accese a volte violenta, fra il Dosso Faiti e Castagnevizza ed intorno a Versic.

L'attività aerea fu notevole in Carnia e sulle linee della fronte Giulia. Un apparecchio nemico colpito in combattimento aereo precipitò in fiamme ad oriente di Castagnevizza.

Cadorna.

Settori esteri.

Nel settore orientale la lotta va accendendosi gradatamente da Dwinsk ai Carpazi boscosi. Tuttavia è ancora la Galizia il teatro della maggiore attività dei belligeranti: il teatro, cioè, ove i russi giustamente si ripromettono i maggiori successi tattici e strategici. Gli ultimi comunicati ufficiali da Pietrogrado segnalano infatti sempre nuovi vantaggi delle forze del generale Korniloff sulla direttiva Landestren-Lazianckrosra con la conquista dei passaggi sul fiume Panklinske e del villaggio di Novstza a sud-ovest di Kaluxz, ciò che vuol dire la non lontana occupazione delle città di Dolina e di Stry, sulla via di Leopoli.

In Champagne un violentissimo combattimento ha permesso ieri ai francesi di scacciare il nemico dai dintorni del monte Haut e dalle pendici orientali del Teton. Sulle due rive della Mosa non vi sono stati, invece, che scontri e cannoneggiamenti, che hanno lasciato impregiudicata la situazione strategica degli avversari. Anche dalla Piccardia e dalla Fiandra non si hanno notizie da qualche giorno che di deboli azioni militari, spesso con alterna vicenda. Negli altri settori non si è prodotto alcun fatto nuovo degno di menzione.

Sulla guerra l'*Agenzia Stefani* comunica maggiori informazioni con i seguenti telegrammi:

PIETROGRADO, 15. — Un comunicato del grande stato maggiore in data 14 corr. dice:

Fronte occidentale. — Sul corso inferiore della Lomnitza particolarmente da Kalusez fino alla foce del fiume fuoco di fucileria. Nella regione della città di Kalusez il nemico effettuò due attacchi provenienti dalla parte di Moscisko e di Ugartetel, tendenti a sloggiare i nostri elementi che occupano Kalusez. Respingemmo tutti e due gli attacchi. Nei combattimenti di Kalusez cadde gloriosamente il colonnello Timofeiew comandante il reggimento di Rogatin. A sud-ovest di Kalusez prendemmo, dopo un combattimento, il villaggio di Novstza. Sul resto del fronte situazione immutata. — Fronti della Romenia e del Caucaso. Nulla da segnalare.

Una squadriglia di nostri aeroplani ha lanciato bombe sulla stazione di Turmont a sud di Dvinsk.

PARIGI, 15. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice: Col favore di un fuoco tambureggiante durato parecchie ore i tedeschi hanno pronunziato iersera un potente attacco su di un saliente della nostra linea ad ovest di Cerny. Un combattimento violentissimo si impegnò e durò tutta la notte con alternative di avanzata e di indietreggiamento.

Malgrado i grossi effettivi gettati dal nemico nella lotta e l'uso intensivo di lanciaflamme, gli assalitori sono stati respinti dalla trincea di sostegno ove erano penetrati e non hanno potuto conservare che elementi della prima linea su di un fronte di cinquecento metri circa. L'attività dell'artiglieria è stata pure viva nel settore di Craonne.

In Champagne, dopo una forte preparazione di artiglieria, le nostre truppe attaccarono alle ore 10,45 le posizioni tedesche in due punti del fronte. L'attacco condotto con vigore eccezionale, riuscì a raggiungere tutti i suoi obbiettivi. A nord del Mont Haut e sulle pendici nord-orientali del Teton i nostri soldati dettero prove di un ammirabile slancio e si impadronirono su una larghezza di circa ottocento metri e su una profondità di trecento delle reti di trincee potentemente organizzate dal nemico. I tedeschi reagirono violentemente: i loro contrattacchi si succedettero per una parte della notte e fallirono sotto i nostri fuochi con gravi perdite e dopo combattimetti a corpo a corpo. Le posizioni conquistate sono state integralmente mantenute. La cifra dei prigionieri fatti durante questa operazione è di 360 tra cui 9 ufficiali. Gruppi nemici destinati a dare il cambio alle truppe sono stati presi sotto il fuoco della nostra artiglieria e fortemente provati.

Sulla riva sinistra della Mosa la notte è stata contrassegnata da azioni di artiglieria vivissime nella regione quota 304-Morthomme Ad ovest del Morthomme abbiamo respinto un attacco nemico. Al bosco di Avocourt grande attività di pattuglie: abbiamo fatto prigionieri. Sulla riva destra della Mosa ricognizioni nemiche che tentavano di avvicinarsi alle nostre linee all'estremità orientale del bosco di Caurières sono state disperse dai nostri fuochi.

PARIGI, 15. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice: La lotta dell'artiglieria è continuata con minore violenza durante la giornata nella regione ad ovest di Cerny. Bombardamento ad intervalli delle nostre prime linee di Craonne. In Champagne le nostre truppe hanno organizzato le posizioni da noi conquistate la scorsa notte a nord del Mont Haut e del Teton. Il nemico reagì soltanto colla sua artiglieria. Ad ovest della collina di Le Mesnil e in Argonne, verso Bolante, effettuammo con successo incursioni nelle trincee nemiche, riconducendo prigionieri.

LONDRA, 15. — Il comunicato del pomeriggio del maresciallo Haig dice: Nella notte scontri di pattuglie con nostro vantaggio a sud-est di Havrincourt.

Operammo riuscite incursioni nelle vicinanze di Bullecourt e di Gravelles e a sud di Armentières.

Respingemmo una incursione tedesca a nord di Armentières.

LONDRA, 15. — Un comunicato del maresciallo Haig in data di stasera dice: La nostra artiglieria e quella del nemico sono state attive durante la giornata nei pressi di Armentières, Vytsschaete e Nieuport.

Nostri aviatori hanno bombardato quattro ferrovie importanti ed un accampamento di riposo dietro la linea nemica durante la notte del 13. Ieri un aerodromo ed un deposito di munizioni tedeschi sono stati bombardati dai nostri aviatori in cooperazione con l'artiglieria. Tre aeroplani tedeschi sono stati abbattuti in combattimenti aerei ed altri due sono stati obbligati ad atterrare con avarie. Cinque nostri apparecchi mancano.

LA NOSTRA GUERRA

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 15. — L'attività degli aviatori nemici è stata notevole in questi ultimi giorni sotto due diversi aspetti. Più intensa quanto a numero e a frequenza di voli, questa fase dell'azione aerea nemica è stata caratterizzata anche da metodi nuovi. Gli austriaci tentano di spingere sulle nostre linee e sulle nostre retrovie delle vere pattuglie aeree composte di apparecchi da ricognizione che osservano e fotografano, e di velivoli da caccia che compiono il servizio di scorta e di sicurezza.

Queste pattuglie aeree tuttavia hanno trovato nei fuochi di sbarramento delle batterie speciali, negli attacchi delle nostre squadriglie i più validi ostacoli all'adempimento della loro missione.

Nei combattimenti aerei annunziati dagli ultimi bollettini, tre velivoli austriaci furono abbattuti rispettivamente dal tenente Ruffo di Calabria (decima vittoria) dal sergente Rizzetti (terza vittoria) e dal sergente Alassia.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re ha ricevuto l'altro ieri al Quartier generale S. A. R. il Principe di Udine e i componenti la Missione italiana, reduci dagli Stati Uniti.

Il Sovrano s'intrattenne lungamente coi componenti la Missione, i quali alla sera proseguirono per Roma, ove giunsero ieri mattina.

S. A. R. il Principe di Udine, quale capo della Missione, ha inviato a Mr. Woodrow Wilson, presidente della Repubblica degli Stati Uniti, il seguente telegramma:

« Appena giunti in Italia io e i miei colleghi della Missione sentiamo il desiderio di esprimere a Voi e alla nobile nazione americana i sentimenti della più viva riconoscenza per le accoglienze ricevute negli Stati Uniti.

Ieri stesso ci siamo recati al Quartier generale a riferire a Sua Maestà il Re i risultati del nostro viaggio e le accoglienze del Vostro paese. Crediamo di essere fedeli interpreti del Suo pensiero affermando che non solo Egli è stato sensibile a tutte le cortesie usate a noi, ma pieno di ammirazione per il grande sforzo che, sotto la Vostra guida sapiente, gli Stati Uniti vanno compiendo per la causa della civiltà e della umanità.

Entrati in guerra per gli stessi scopi, uniti dallo stesso ideale, gli Stati Uniti e l'Italia tendono ora alla stessa mèta di elevazione e di progresso.

Noi non dimenticheremo mai le accoglienze ricevute negli Stati Uniti d'America. Esse hanno avuto una grandissima eco nel nostro paese e lasceranno una traccia indelebile nel nostro animo.

Possa, signor presidente, compiersi l'opera umana tracciata dal Vostro Messaggio. I miei colleghi della Missione ed io non sapremmo meglio esprimere che con questo voto la nostra viva e profonda simpatia.

Ferdinando di Savoia, Principe di Udine ».

S. M. la Regina Margherita, accompagnata dalla contessa Pes di Villamarina e dal conte di Collegno, visitò l'altro giorno il Protettorato di San Giuseppe.

Ricevuta dal presidente dell'Istituto on. sen. Bonasi, dalla fondatrice e direttrice suor Raffaella della Croce, dai componenti il Consiglio d'amministrazione e dalle insegnanti, l'Augusta Signora passò in rivista i 600 orfanelli, tra i quali molti orfani di guerra e figli di richiamati, e chiese notizie dei loro studi, intrattenendosi particolarmente nella infermeria.

All'uscita dall'Istituto Sua Maestà venne acclamata da numerose persone riunitesi sulla via Nomentana.

All'Ambasciata di Francia, la festa nazionale francese è stata celebrata con un solenne ricevimento della colonia. S. E. l'ambasciatore Barrère pronunziò un brillante discorso, inneggiando alle armi alleate e conchiudendo con fervidi saluti al presidente della Repubblica e ai sovrani d'Italia.

Onoranze patriottiche. — A Napoli con solenne cerimonia, alla quale intervenne il ministro Leonardo Bianchi, anche in rappresentanza del ministro dell'istruzione pubblica, furono ieri consegnate le lauree *ad honorem* alle famiglie degli studenti universitari caduti sul campo dell'onore; a Padova il ministro Comandini e a Genova il pubblicista Baffico commemorarono con magnifici discorsi Cesare Battisti.

Il commissario generale degli approvvigionamenti e consumi dichiara assolutamente infondata la notizia che il prezzo del pane sia fissato a L. 0.54 il chilogramma.

TELEGRAMMI "STEFANI"

ZURIGO, 14. — Si ha da Berlino: Un'edizione straordinaria del *Reichsanzeiger* reca l'accoglimento delle dimissioni di Bethmann Hollweg, cui è conferita la Stella della Gran Commenda dell'ordine degli Hohenzollern e la nomina di Michaelis a cancelliere presidente del Ministero di Stato prussiano e ministro degli esteri. Pubblica inoltre un autografo dell'imperatore Guglielmo a Bethmann Hollweg, che dice: « Con cuore addolorato ho deciso di aderire con rescritto odierno alla sua preghiera di essere esonerato dai suoi uffici. Otto interi anni ella resse con fedeltà esemplare questi altissimi uffici pieni di responsabilità, al servizio dell'Impero e dello Stato e pose la sua eminente forza e la sua personalità con molto successo al servizio dell'Imperatore e dell'Impero, del Re e della patria. Proprio nell'epoca più grave trascorsa sulle terre e sui popoli tedeschi, in cui si trattò di prendere risoluzioni di importanza decisiva per la esistenza e l'avvenire della patria, ella mi stette instancabilmente a fianco col consiglio e con l'opera. Sento pertanto il vivissimo desiderio di esprimerle i miei profondi ringraziamenti per i suoi fedeli servizi ».

Si ha da Berlino: Il ritiro del cancelliere Bethmann Hollweg significa la vittoria dei partiti imperialisti diretti dal Kronprinz, da Hindenburg e da Ludendorff. L'azione del Kronprinz è un fatto eccezionale ed ha anzi dato motivo a parecchie voci. Ieri l'altro egli visitò il capo del Gabinetto civile dell'Imperatore, von Valentini, detto « il becchino dei cancellieri », poi a tarda sera si recò presso l'Imperatore Guglielmo, col quale ebbe un lungo colloquio. Il principe ereditario ebbe pure una conferenza col barone Hartling.

WASHINGTON, 15. — Il presidente Wilson ha firmato un decreto che vieta alle compagnie di assicurazioni marittime tedesche di fare contratti qualsiasi concernenti i rischi di guerra agli Stati Uniti, e vieta pure alle compagnie americane di trattare affari con le compagnie tedesche. I pagamenti delle indennità relative e contratti in corso sono pure sospesi durante la guerra, eccettuato il caso in cui si tratti di piroscafi già in mare.

PARIGI, 16. — Il Re e la Regina d'Inghilterra visitarono, dal 3 al 14 corr., il fronte inglese in Francia. Durante il viaggio il Re visitò le trincee.

I Sovrani si incontrarono il 10 corr. col presidente della Repubblica, Poincaré, e lo trattennero a colazione. Il Re ricevette i generali Petain e Franchet d'Esperay.

SANTIAGO DEL CILE, 16. — Il nuovo Ministero è stato così costituito:

Interno, Todornal - Esteri, Bosa - Finanze, Quezada - Giustizia, Guarello - Guerra, Norasco Montenegro - Industria, Gonzales Errazuriz.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*